Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 314 dell' 11 dicembre 1968

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 dicembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Sono approvate le unite norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli, appartenenti alla classe 1 (esplosivi), nonchè le tabelle ad esse allegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sottoclassi e gruppi

Gli esplosivi si dividono in tre sottoclassi:

A: sostanze esplosive;

B: munizioni ed oggetti caricati con esplosivi;

C: mezzi di accensione, articoli e giocattoli pirotecnici, artifizi e fuochi artificiali, sostanze e artifizi fumogeni.

La sottoclasse A si divide nei seguenti gruppi:

Gruppo I: polveri da tiro ed altri esplosivi propellenti;

Gruppo II: esplosivi da mina o da scoppio;

Gruppo III: esplosivi sensibili all'azione della fiamma e del calore e che possono deflagrare e scoppiare in massa.

La sottoclasse B si divide nei seguenti gruppi:

Gruppo I: inneschi incendivi, cartucce per armi portatili, micce detonanti e cordoni detonanti;

Gruppo II: petardi, detonatori, spolette;

Gruppo III: munizioni ed oggetti caricati con esplosivi della sottoclasse A, ma privi di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Gruppo IV: munizioni ed oggetti caricati con esplosivi della sottoclasse A, muniti di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio. Le spolette e i dispositivi debbono essere muniti di congegni di sicurezza che ne impediscano il funzionamento accidentale.

La sottoclasse C si divide nei seguenti gruppi:

Gruppo I: mezzi di accensione;

Gruppo II: articoli e giocattoli pirotecnici;

Gruppo III: artifizi e fuochi artificiali;

Gruppo IV: sostanze ed artifizi fumogeni per usi agricoli e forestali e antiparassitari.

Art. 2.

Definizione degli esplosivi

Si considerano esplosive le sostanze che possono esplodere a contatto con una fiamma oppure che sono più sensibili, sia all'urto, sia allo sfregamento, del dinitrobenzolo.

La nitroglicerina e gli altri esteri nitrici analoghi in soluzione alcoolica a titolo non superiore all'1 per cento, per uso farmaceutico sono classificati nella classe 3 - liquidi infiammabili.

La nitromannite per uso farmaceutico resa inerte mediante aggiunta di almeno l'80 per cento di adatte materie eccipienti non è soggetta alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

Esplosivi ammessi al trasporto marittimo

Sono ammessi all'imbarco e allo sbarco nei porti italiani soltanto gli esplosivi riconosciuti dal Ministero dell'interno e nominativamente indicati nelle tabelle allegate; detti esplosivi debbono essere accompagnati dalla licenza di trasporto rilasciata dal Ministero dell'interno, quando ciò sia prescritto dalle norme vigenti.

Gli esplosivi imbarcati nei porti esteri e destinati in Italia debbono essere accompagnati dal benestare all'imbarco rilasciato dall'autorità consolare.

Gli esplosivi provenienti dall'estero e non riconosciuti dal Ministero dell'interno sono ammessi allo sbarco nei porti italiani a condizione che sia osservato quanto è prescritto dall'articolo 54 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Esplosivi non ammessi al trasporto marittimo

Sono esclusi dall'imbarco e dallo sbarco nei porti italiani, anche mediante il provvedimento di urgenza previsto dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e anche se provenienti dall'estero:

a) le sostanze che esplodono spontaneamente o sotto un lieve urto come, ad esempio, la nitroglicerina e gli altri esteri nitrici analoghi, il picrato di piombo e i picrati dei metalli pesanti in genere, i fulminati d'argento, d'oro e di mercurio, il tetrazene, gli azoturi dei metalli pesanti, lo stifnato di piombo e simili, nonché quegli esplosivi dei quali, ai sensi del presente regolamento, sia vietato l'imbarco, il trasporto via mare e lo sbarco, anche se provenienti dall'estero;

b) gli esplosivi, gli artifizi e gli altri oggetti esplodenti che non soddisfano alle condizioni di stabilità chimica al calore prescritte nell'art. 32, lettera A, e, quando richiesto, a quelle di essudamento prescritte nell'art. 32 lettera B;

c) gli esplosivi, anche se confezionati sotto forma di artifizi e di altri oggetti esplodenti che contengono un sale di ammonio insieme con un clorato;

d) gli artifizi nei quali l'esplosivo si trova collegato con una capsula o con un detonatore e che non sono muniti di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'accensione e lo scoppio.

Art. 5.

Composizione delle sostanze esplosive

Quando è prescritto che un esplosivo deve avere una determinata composizione quantitativa, tale composizione deve essere uniforme nell'intera massa dell'esplosivo.

Quando è prescritto che un esplosivo deve essere bagnato con una determinata percentuale di acqua o di altro liquido, tale percentuale è riferita alla quantità totale di esplosivo bagnato contenuto nell'imballaggio stagno.

Art. 6.

Limiti di peso

Quando sono indicati dei limiti di peso si intende, salvo diversa indicazione, il peso lordo.

Quando sono indicati dei limiti massimi di peso netto essi sono riferiti, per la sottoclasse A, al peso dell'esplosivo e per le sottoclassi B e C al peso degli oggetti esplodenti che possono essere contenuti in ogni imballaggio interno, a meno che sia diversamente prescritto nelle condizioni di imballaggio dei singoli esplosivi.

Art. 7.
Navi da passeggeri

Sulle navi da passeggeri possono essere trasportati soltanto i seguenti esplosivi, con l'osservanza delle norme previste per lo stivaggio sulle navi da carico:

a) cartucce e razzi per il servizio di sicurezza;

b) segnali di pericolo per navi o aeromobili per un peso complessivo non superiore a 1.000 chilogrammi;

c) artifizi che non sono suscettibili di esplodere violentemente, purché non si tratti di navi che trasportano passeggeri di ponte;

d) esplosivi per un peso netto totale non superiore a 9 chilogrammi.

Tuttavia, sulle navi da passeggeri sulle quali siano adottate misure di sicurezza il Ministero della marina mercantile può autorizzare il trasporto di esplosivi in quantità superiore o di tipo diverso da quelli indicati nel precedente comma.

Art. 8.
Trasporti per le forze armate

Per i trasporti di esplosivi effettuati per conto delle forze armate dello Stato con navi mercantili non militarizzate:

a) non sono necessarie la licenza del Ministero dell'interno, né la dichiarazione prevista dal successivo art. 19;

b) gli esplosivi si accettano nelle condizioni di imballaggio e di peso corrispondenti a quelle regolamentari della forza armata interessata. E' sempre obbligatoria, comunque, l'applicazione ai colli delle etichette di pericolo prescritte dal presente decreto;

c) gli esplosivi debbono essere stivati conformemente alle prescrizioni del presente decreto.

CAPITOLO II

REQUISITI DELLE NAVI E DEI DEPOSITI

Art. 9.
Mezzi antincendio ed impianti rivelatori di fumo o di incendio

Sulle navi che trasportano esplosivi diversi, per qualità o quantità, da quelli indicati al precedente art. 7 non deve essere usato il vapore per l'estinzione di incendi in qualsiasi compartimento contenente esplosivi. Inoltre, in ogni compartimento contenente esplosivi e nei compartimenti ad esso adiacenti destinati al carico deve essere sistemato, a soddisfazione dell'ente tecnico, un impianto di tipo approvato, rivelatore di fumo o di incendio.

Ai fini del presente articolo:

— tutti gli spazi esistenti tra due paratie permanenti, comprendenti la stiva bassa e tutti i locali destinati al carico al di sopra di essa, sono considerati un compartimento;

— l'intero spazio di qualsiasi ponte di riparo le cui aperture possono essere chiuse con lamiere o porte di acciaio e non suddiviso da paratie di acciaio deve essere considerato come compartimento unico;

— quando esistono delle paratie di acciaio con aperture chiuse da lamiere o porte di acciaio, gli spazi compresi nel ponte di riparo possono essere considerati come facenti parte del compartimento o dei compartimenti inferiori.

Art. 10.
Impianto elettrico, parafulmini, reti parascintille e reti tagliafiamma

Fermo restando quanto prescritto all'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, le navi che hanno l'impianto elettrico realizzato, in tutto od in parte, con il sistema di distribuzione con un solo polo isolato (polo positivo) e ritorno per lo scafo (polo negativo) non possono essere abilitate al trasporto di esplosivi.

Le navi che trasportano esplosivi debbono essere dotate dei seguenti dispositivi approvati dall'ente tecnico;

a) una rete parascintille ai fumaioli dell'apparato motore e delle cucine e ad altri tubi di scarico dai quali possono fuoriuscire scintille o altri corpi ignescenti;

b) due reti tagliafiamma ed una di protezione alle trombe di ventilazione dei locali adibiti allo stivaggio degli esplosivi;

c) parafulmini, salvo il caso in cui la nave sia dotata di alberatura interamente metallica.

Art. 11.
Depositi permanenti e temporanei

I depositi destinati allo stivaggio degli esplosivi possono essere permanenti o temporanei.

Per depositi permanenti s'intendono quelli ove le sistemazioni richieste per il trasporto degli esplosivi sono mantenute stabilmente durante l'esercizio della nave.

Per depositi temporanei s'intendono quelli ove tali sistemazioni hanno carattere provvisorio e possono essere rimosse e ripristinate di volta in volta.

Per la sistemazione dei depositi debbono essere scelti i luoghi più freschi della nave e, per quanto possibile, quelli non adiacenti alla paratia di collisione.

I depositi degli esplosivi debbono essere separati, mediante paratie o ponti metallici, dai locali destinati all'equipaggio e ai passeggeri; in ogni caso essi non debbono essere adiacenti a detti locali.

I depositi, inoltre, non debbono essere in comunicazione diretta con compartimenti destinati ad altri servizi, neppure attraverso maniche a vento o condotte di aerazione.

Art. 12.
Depositi permanenti

Nei depositi permanenti il fasciame, le ordinate, le paratie e i tramezzi con montanti, i puntelli, i tubi sonda e di sfogo d'aria delle casse e dei doppi fondi, le tubolature, le maniche a vento e ogni altra struttura o parte ferrosa scoperta debbono essere completamente ricoperti di legno. Si debbono usare a tal uopo tavole squadrate e ben connesse, di spessore di almeno 2,5 centimetri; le serrette a murata e sulle paratie possono essere utilizzate per addossarvi o fissarvi le tavole di rivestimento.

Per la realizzazione del rivestimento protettivo anzidetto deve farsi uso di chiodatura e di ingaffatura con materiale di rame e sue leghe o di acciaio zincato; possono essere tollerati chiodi di acciaio se affondati nel legno con teste ricoperte di adatto materiale protettivo (tasselli, cemento, mastice da vetro o da stuccatura e simili).

Non è necessario il rivestimento dei bagli e delle squadrette, del cielo del ponte metallico sovrastante, delle mastre inferiori delle boccaporte e delle garitte di accesso, quando fra essi ed i colli contenenti esplosivi esiste uno spazio superiore a 30 centimetri. In tal caso i bagli, le squadrette, il cielo del ponte, le mastre delle boccaporte e le garitte di accesso debbono essere esenti da ruggine, scaglie o croste e protetti da pittura.

I paglioli di sentina, se d'acciaio, il cielo delle casse e dei doppi fondi, il fasciame degl'interponti sui quali poggiano i colli, le gallerie degli assi portaeliche debbono essere rivestiti di legno.

I montanti ed i gradini di acciaio delle scale per l'accesso ai depositi debbono essere opportunamente protetti con rivestimento di treccia di canapa o cocco od altro materiale antiscintille.

Quando i locali sotto il ponte di riparo sono utilizzati per il trasporto degli esplosivi le boccaporte e le aperture di stazza debbono essere a chiusura stagna.

I depositi che nel senso trasversale della nave misurano oltre 12 metri debbono essere divisi al centro da una paratia longitudinale di legno, rinforzata da montanti e sistemata in modo da facilitare il bloccaggio dei colli.

Per gli esplosivi che non debbono venire a contatto col piombo, quali, ad esempio, la trinitroresorcina, l'acido picrico, i picrati e gli esplosivi che ne contengono, i depositi non debbono avere parti in piombo né essere verniciati con pitture a piombo; i bagli, le squadrette, il cielo del ponte, le mastre inferiori delle boccaporte e delle garitte di accesso debbono essere foderati con tavole di legno, a meno che i colli degli esplosivi vengano coperti con teloni di protezione di tessuto fitto.

Art. 13.
Depositi temporanei

Per la costruzione dei depositi temporanei possono essere adoperati l'acciaio, l'alluminio e le sue leghe, il legno od altro materiale idoneo.

Se i depositi temporanei sono in acciaio o utilizzano parti metalliche dello scafo, le pareti e il cielo debbono essere completamente rivestiti di legno con tavole squadrate e ben con-

nesse, dello spessore di 2,5 centimetri. Se fra il cielo e i colli contenenti esplosivi intercorre una distanza di almeno 30 centimetri il rivestimento del cielo non è necessario. Se il fondo del deposito è costituito dal fasciame metallico di un ponte deve essere sistemato su questo un pagliolo di legno, di almeno 2,5 centimetri di spessore, disposto su longherine o traverse di legno.

I depositi temporanei in legno debbono essere costruiti con tavole di spessore non inferiore a 2,5 centimetri, squadrate, ben connesse e fissate a murali di almeno 7,5 per 10 centimetri.

I murali, distanziati non più di 50 centimetri, debbono essere fissati in testa, al piede e scontrati a metà altezza e debbono poggiare sul ponte o sul cielo metallico mediante longherine o traverse di legno, di almeno 7,5 per 10 centimetri.

I murali che si arrestano sui bagli debbono essere fissati mediante scontri di legno di almeno 7,5 per 10 centimetri.

Per la chiodatura e l'ingaffatura da usarsi in tali depositi si applicano le norme stabilite per la costruzione dei depositi permanenti.

Per l'accesso ai depositi temporanei debbono essere sistemate una o più porte in posizione di facile uso, di conveniente robustezza, munite di cardini non ferrosi e di chiusure efficienti, anch'esse non ferrose; le soglie delle porte debbono avere un adeguato battente.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche per l'allestimento dei depositi che utilizzano parzialmente una stiva o un interponte di stiva.

Un deposito temporaneo può essere costruito su boccaporta, purché la struttura di questa risulti idonea al peso del carico. Il fondo del deposito costruito sui coperchi della boccaporta deve essere ricoperto di legno o di materiale coibente sistemato in modo da non lasciare esposta alcuna parte metallica.

Qualora si intenda realizzare un deposito temporaneo su un carico di merci non pericolose, sistemato e, all'occorrenza, rizzato a regola d'arte, detto deposito dev'essere costruito a soddisfazione dell'Ente tecnico, ferma restando l'osservanza delle norme del presente articolo e dei successivi articoli 14, 15 e 16.

L'altezza dei depositi temporanei non deve superare 2,40 metri.

I depositi sul ponte metallico debbono essere forniti di un pagliolo di legno continuo, ben connesso e di spessore non inferiore a 2,5 centimetri. Il pagliolo non è necessario se il ponte è di legno o metallico rivestito di legno e la rivestitura e il calafataggio sono efficienti. I ripari eventualmente esistenti a contatto con i colli debbono essere di legno, oppure, se costituiti di materiale ferroso, debbono essere rivestiti di legno o di altro materiale idoneo.

I depositi sul ponte debbono essere sistemati in posizione di ridosso, possibilmente non adiacenti alle murate e alla paratia di collisione. La loro ubicazione deve essere tale da consentire una facile sorveglianza ed accessibilità, il rapido sgombro dei colli, la libertà di manovra e di transito sul ponte, nonchè il sicuro rizzaggio dei colli stessi. I depositi debbono essere recintati e muniti di tabelle di pericolo con divieto al personale di bordo non addetto alla sorveglianza, nonchè ai passeggeri, di avvicinarvisi.

Art. 14.
Requisiti dei depositi

La temperatura di un deposito non deve elevarsi al di sopra di 50 gradi centigradi. Se il deposito è destinato ad esplosivi alla nitroglicerina la temperatura non deve abbassarsi al di sotto di 7 gradi centigradi.

La nave deve essere munita di mezzi, riconosciuti idonei dall'Ente tecnico, atti al controllo periodico della temperatura dei depositi da parte del comando di bordo.

I tubi di vapore che passano nei depositi debbono essere termicamente isolati. Quando nei depositi esistono tubolature di vapore per l'estinzione degli incendi le valvole debbono essere tenute ben chiuse; la loro chiusura deve essere assicurata mediante dispositivi di sicurezza.

I depositi non debbono essere contigui, nè orizzontalmente, nè verticalmente, ai locali macchine, caldaie, calderine, motori, cucine, condotte di fumaioli, scarico motori, tubolature di vapore termicamente non isolate e ad altre sorgenti di calore, nè debbono essere contigui a locali contenenti carbone o combustibile liquido con i relativi mezzi di riscaldamento.

Tuttavia, se la contiguità non può essere evitata, deve essere adottata una delle seguenti sistemazioni:

a) foderatura, con adatto materiale isolante di spessore adeguato, delle pareti e dei ponti del deposito contigui alla sorgente di calore, o ai locali contenenti carbone o combustibile liquido con i relativi mezzi di riscaldamento;

b) interposizione, tra il deposito e la sorgente di calore o tra il deposito ed i locali contenenti carbone o combustibile liquido con i relativi mezzi di riscaldamento, di una paratia di legno continua rinforzata da montanti e puntelli di robustezza adeguata, tale da creare un'intercapedine non inferiore a 1,20 metri;

c) stivaggio degli esplosivi ad una distanza non inferiore a 3 metri dalle sorgenti di calore, dalla paratia o dal ponte delimitante i locali che contengono dette sorgenti oppure carbone o combustibile liquido con i relativi mezzi di riscaldamento.

In ogni caso la soluzione adottata deve garantire che la temperatura dei depositi sia mantenuta entro i limiti prescritti dal primo comma del presente articolo.

Art. 15.
Aerazione dei depositi

I depositi debbono essere convenientemente aerati mediante condotte di estrazione e di immissione d'aria di adeguata portata, le cui aperture verso l'esterno debbono essere protette con le due reti tagliafiamma di cui all'art. 10 lettera *b*).

Art. 16.
Innaffiamento dei depositi

I depositi debbono essere muniti di idoneo dispositivo di innaffiamento a pioggia dall'alto mediante apposita tubolatura, servita direttamente da pompe esterne al deposito o derivata dalla tubolatura di incendio e disposta ad anello bucherellato, in modo da assicurare un efficiente innaffiamento di tutta l'area interessata.

I comandi delle valvole di innaffiamento, muniti di dispositivi di sicurezza, debbono essere sistemati all'esterno del deposito e in posizione di facile accesso.

CAPITOLO III
IMBARCO, SBARCO E TRASBORDO

Art. 17.
Autorizzazione all'imbarco

Per ottenere l'autorizzazione all'imbarco di esplosivi la domanda e la dichiarazione previste dall'art. 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, debbono essere presentate almeno 24 ore prima dell'imbarco.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione, conforme alle tabelle allegate al presente decreto, quantità, peso, provenienza e destinazione degli esplosivi;

b) giorno ed ora di arrivo degli esplosivi nel porto di imbarco e mezzi di trasporto da impiegare per l'afflusso degli esplosivi nell'ambito portuale;

c) nome della nave che deve effettuare il trasporto.

Alla domanda deve essere allegata anche la dichiarazione prevista dal successivo art. 19 nonché, ove prescritta, la licenza di cui al precedente art. 3, primo comma. Copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave.

Art. 18.
Nulla osta allo sbarco

Per ottenere il nulla osta allo sbarco di esplosivi la domanda prevista dall'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, deve essere presentata almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione, conforme alle tabelle allegate al presente decreto, quantità, peso, provenienza e destinazione degli esplosivi da sbarcare;

b) nome della nave nonché data e ora presunte di arrivo;

c) mezzi di trasporto da impiegare per il deflusso degli esplosivi dall'ambito portuale.

Il ricevitore deve avvertire l'autorità marittima dell'arrivo nell'ambito portuale dei mezzi di trasporto necessari al de-

flusso degli esplosivi ed esibire la dichiarazione prevista dal successivo art. 19, nonché, ove prescritta, la licenza di cui al precedente art. 3, primo comma, oppure il benestare all'imbarco di cui al precedente art. 3, secondo comma.

Art. 19.

Dichiarazione

Per gli esplosivi da imbarcare in porti nazionali il caricatore deve presentare una dichiarazione, di data non anteriore a tre mesi al giorno dell'imbarco, rilasciata dal direttore tecnico dello stabilimento di produzione o da un chimico iscritto all'albo professionale, attestante che detti esplosivi rispondono alle condizioni tecniche di cui al successivo art. 32 prescritte dalle tabelle allegate.

Per lo sbarco in Italia di esplosivi provenienti dall'estero è necessaria analoga dichiarazione, compilata nel paese di origine della merce e vistata dall'autorità consolare.

Art. 20.

Operazioni di imbarco e sbarco

Ferme restando le prescrizioni stabilite dall'art. 33 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè il punto 24 dell'allegato *C* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 maggio 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, debbono essere osservate le seguenti norme:

a) le navi debbono essere attraccate in modo da consentire il rapido disormeggio;

b) le tele, le reti, le braghe e gli stroppi impiegati per il maneggio debbono essere esclusivamente di materiale non metallico;

c) quando l'imbarco e lo sbarco sono effettuati a mano i lavoratori incaricati delle operazioni debbono disporsi a catena, con divieto del lancio dei colli;

d) il personale addetto al maneggio dei colli deve usare calzature antisdrucciolevoli, prive di chiodi o puntali metallici;

e) gli scivoli di legno, i nastri trasportatori e gli altri mezzi per il maneggio delle merci non debbono presentare parti metalliche e ferrose sporgenti;

f) durante le operazioni di carico e scarico della nave è vietato alle persone non addette alle operazioni o che ne abbiano facoltà in forza di legge o dei relativi regolamenti di avvicinarsi alla banchina di ormeggio e ai galleggianti contenenti esplosivi;

g) durante le operazioni di carico e scarico debbono essere tenuti pronti ed efficienti i mezzi antincendio di cui dispone la nave;

h) durante le operazioni di carico e scarico e, comunque, quando le boccaporte e le altre aperture dei depositi ove sono stivati gli esplosivi si trovino aperte, è vietato, salvo il caso di necessità, far funzionare gli apparati radioelettrici di bordo;

i) durante le operazioni di carico e scarico i colli contenenti esplosivi non debbono essere esposti per un periodo prolungato all'azione diretta del sole, in modo da evitare che la temperatura esterna dei colli superi i 50 gradi centigradi;

l) durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata la presenza a bordo di un'aliquota dell'equipaggio atta a prevenire incidenti e intervenire in casi di emergenza.

Art. 21.

Trasbordo

Ferme restando le prescrizioni dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e quelle del precedente art. 20, per il trasbordo degli esplosivi debbono essere osservate le seguenti norme:

a) i mezzi nautici impiegati per il trasbordo debbono essere in buone condizioni di manutenzione e debbono avere:

— le stive asciutte e ventilate;

— un pagliolo di legno in stiva di almeno 3 centimetri di spessore;

— facile accesso per lo sbarco e l'imbarco delle merci;

b) i colli contenenti gli esplosivi debbono essere convenientemente rizzati. Se collocati all'aperto debbono essere protetti in modo completo da copertoni impermeabili ed ignifugati, ben tesi e non poggianti sul carico. Se necessario si deve provvedere all'innaffiamento del copertone, in modo da impedire che la temperatura del carico superi i 50 gradi centigradi;

c) a bordo dei mezzi a propulsione meccanica gli esplosivi debbono essere collocati fuori dell'azione del calore dell'apparato motore;

d) durante le operazioni di trasbordo dalla nave ai mezzi nautici privi di propulsione meccanica, o viceversa, il rimorchiatore deve essere tenuto pronto nelle vicinanze per intervenire tempestivamente in caso di necessità;

e) il fumaiolo dell'apparato motore dei mezzi nautici e dei rimorchiatori di cui ai punti precedenti deve essere munito della rete parascintille prevista dal precedente art. 10, lettera *a*).

CAPITOLO IV

IMBALLAGGIO ED ETICHETTAGGIO

Art. 22.

Disposizioni generali

Gl'imballaggi e le loro chiusure debbono impedire ogni dispersione del contenuto.

Le materie di cui sono costituiti gl'imballaggi e le loro chiusure non debbono essere attaccate dal contenuto, né formare con questo combinazioni pericolose, né essere di natura tale da provocare fenomeni elettrostatici.

Tutti gl'imballaggi, sia interni che esterni, debbono essere ben puliti e nell'interno di essi non debbono sporgere chiodi o viti.

Gl'imballaggi, comprese le chiusure, debbono essere in ogni loro parte robusti e resistenti, in modo da escludere qualsiasi allentamento durante il viaggio, e tali da rispondere in modo sicuro alle esigenze del trasporto. La robustezza degl'imballaggi esterni dev'essere adeguata al peso del collo; quella degli imballaggi interni al peso degli esplosivi in essi contenuti.

Quando è prescritto che gl'imballaggi siano muniti di maniglie, queste non debbono passare nell'interno e debbono essere ripiegabili verso il basso. Le maniglie possono essere sostituite da un dispositivo equivalente.

Gli esplosivi debbono essere accuratamente sistemati nei loro imballaggi; così pure debbono esserlo gl'imballaggi interni in quelli esterni, in modo da evitare spostamenti. A tale scopo possono interporsi materiali di imbottitura adeguati alle proprietà dell'esplosivo contenuto.

Gl'imballaggi esterni possono contenere anche più di un imballaggio interno, a meno che sia diversamente prescritto.

E' vietato sistemare in un medesimo immballaggio, interno, esterno od unico, esplosivi con altre merci pericolose o non pericolose, oppure esplosivi indicati in tabelle diverse, salvo le deroghe previste nei successivi articoli 26 e 27.

Art. 23.

Imballaggio esterno

Nel seguente elenco sono indicati gl'imballaggi esterni; la loro numerazione corrisponde ai numeri figuranti nelle tabelle:

1) casse di legno;

2) casse di legno foderate internamente con carta resistente;

3) casse di legno foderate internamente con cartone ondulato;

4) casse di legno foderate internamente con carta paraffinata;

5) casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico;

6) casse di legno eguali a quelle del n. 5), chiuse a mezzo di viti;

7) casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore;

8) casse di legno eguali a quelle del n. 7), munite di maniglie;

9) casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, internamente foderate con latta o lamiera di zinco o di alluminio;

10) casse di legno eguali a quelle del n. 9), munite di maniglie;

11) casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica;

12) casse di legno eguali a quelle del n. 11), chiuse a mezzo di viti;
13) casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore e con il coperchio chiuso a mezzo di viti;
14) casse di legno eguali a quelle del n. 13), munite di maniglie;
15) casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, con il coperchio fissato mediante viti oppure con cerniere e chiodi ribattuti. Le viti, le cerniere ed i chiodi non debbono essere di acciaio; se sono di acciaio debbono essere rivestiti di una materia non suscettibile di produrre scintille sotto l'influenza di urti o sfregamenti. Ogni cassa deve essere provvista di una chiusura assicurata mediante piombi o sigilli, applicati su due teste di vite alle estremità dell'asse maggiore del coperchio, o mediante chiodi ribattuti, oppure a mezzo di un nastro portante la marca di fabbrica ed applicato sul coperchio e su almeno due pareti opposte della cassa;
16) casse di legno eguali a quelle del n. 15), munite di maniglie;
17) casse o scatole di cartone;
18) casse o scatole di cartone compatto;
19) casse o scatole di cartone impermeabile;
20) casse o scatole di cartone compatto, alveolate;
21) casse o scatole di cartone ondulato doppio, alveolate;
22) casse di cartone ondulato doppio, con rinforzi perimetrali interni in cartone ondulato;
23) casse di fibra di legno compressa;
24) casse di metallo;
25) casse di metallo munite di maniglie;
26) casse di metallo chiuse mediante saldatura o aggraffatura;
27) casse di metallo munite di chiusura o di dispositivo di sicurezza i quali, senza indebolire la resistenza della chiusura o della cassa, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 chilogrammi per centimetro quadrato;
28) casse di metallo eguali a quelle del n. 27), esclusa la lamiera di acciaio nuda;
29) casse di metallo provviste di una chiusura assicurata mediante piombi o sigilli applicati su due teste di vite alle estremità dell'asse maggiore del coperchio, o mediante chiodi ribattuti, oppure a mezzo di un nastro portante la marca di fabbrica ed applicate sul coperchio e su almeno due pareti opposte della cassa;
30) casse di metallo eguali a quelle del n. 29), munite di maniglie;
31) fusti di cartone con il coperchio e il fondo rinforzati con legno compensato;
32) fusti di cartone compatto con il coperchio e il fondo rinforzati con legno compensato Il coperchio deve essere fissato a mezzo di un anello;
33) fusti di cartone impermeabile con il coperchio e il fondo rinforzati con legno compensato. Il coperchio deve essere fissato a mezzo di un anello;
34) fusti di cartone compatto impermeabile;
35) fusti di cartone compatto impermeabile, con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato;
36) fusti di cartone compatto impermeabile, con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato. Il coperchio deve essere fissato a mezzo di un anello;
37) fusti di legno;
38) fusti di legno foderati internamente con carta resistente;
39) fusti di legno foderati internamente con cartone ondulato;
40) fusti di legno foderati internamente con carta paraffinata;
41) fusti di legno compensato;
42) fusti di metallo;
43) fusti di metallo, esclusa la lamiera di acciaio nuda;
44) fusti di metallo muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza i quali, senza indebolire la resistenza della chiusura o del fusto, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 chilogrammi per centimetro quadrato;
45) fusti di metallo eguali a quelli del n. 44), esclusa la lamiera di acciaio nuda.

Art. 24.

Caratteristiche tecniche delle casse e scatole di cartone

Le casse e le scatole di cartone da utilizzarsi come imballaggi esterni per gli esplosivi debbono avere le caratteristiche qui di seguito indicate.

Le casse e le scatole di cartone debbono essere sempre nuove, avere le facce adiacenti perpendicolari tra loro e non presentare deformazioni esterne o lacerazioni.

Le casse e le scatole di cartone ondulato debbono essere di un solo pezzo e la loro chiusura deve essere ottenuta, sia nella parte superiore che in quella di fondo, mediante quattro battenti. Di tali quattro battenti i due esterni debbono sovrapporsi completamente l'uno all'altro e i due interni debbono almeno combaciare tra loro anche dopo il riempimento; oppure i battenti esterni debbono combaciare tra loro e avere la connessione ricoperta da un robusto nastro gommato e quelli interni essere uniti a mezzo di cartone interfalda.

I battenti esterni debbono essere accuratamente incollati; quelli di fondo, e soltanto questi, possono anche essere aggraffati con un numero adeguato di punti metallici.

La cucitura laterale della cassa e della scatola deve essere ottenuta con due file di punti.

Le casse e le scatole di cartone compatto possono anche essere costruite in due pezzi, purché il fondo sia sempre di un pezzo unico e la cassa o la scatola abbia una sola apertura, la cui chiusura deve essere costituita ed assicurata da due serie di battenti, come prescritto per le casse e le scatole di cartone ondulato.

L'unione delle varie parti della cassa e della scatola deve essere ottenuta mediante cuciture su due file di punti metallici. In ogni caso i punti metallici debbono essere ricavati da piattina di acciaio dolce.

Tutte le connessure debbono essere ricoperte da robusto nastro di carta gommata o di tela adesiva.

Le casse e le scatole di cartone debbono essere cerchiate con due fasce di reggetta o di piattine di acciaio dolce (o di adatta materia plastica), serrate meccanicamente ed applicate parallelamente ad opportuna distanza una dall'altra, oppure con un nastro costituito da un accoppiamento di corda di carta paraffinata preventivamente trattata, o con un nastro autoadesivo.

Non è ammessa la cerchiatura con fili metallici.

Le caratteristiche del materiale di cui sono costituite le casse e le scatole debbono corrispondere alle prescrizioni di cui alla seguente tabella:

Condizioni per le casse e le scatole di cartone

Peso lordo massimo del collo (chilogrammi)	Dimensioni massime: lunghezza + larghezza + altezza (centimetri)	Cartone ondulato		Cartone compatto	
		Peso mimino (grammi per metro quadrato)	Resistenza minima alla perforazione Mullen (chilogrammi per centimetro quadrato)	Spessore minimo (millimetri)	Resistenza minima alla perforazione Mullen (chilogrammi per centimetro quadrato)
Fino a 20	165	775	13	2	21
Oltre 20 e fino a 40	180	860	16	2	21

I valori di cui sopra sono quelli che il materiale deve possedere dopo 48 ore di condizionamento a 20 ± 2 gradi centigradi, in ambiente con umidità relativa del 65 per cento ± 2.

Art. 25.

Disposizioni particolari sugli imballaggi delle sostanze appartenenti alla sottoclasse A

Gl'imballaggi e le chiusure a diretto contatto con gli esplosivi per i quali sia prescritto che debbono essere bagnati con acqua o con altri liquidi debbono essere impermeabili od impermeabilizzati al liquido con il quale l'esplosivo è bagnato, in modo da impedirne l'evaporazione.

Le casse di legno possono avere le pareti ed i fondi uniti tra loro con chiodi o con viti di acciaio, purchè le teste siano incassate nel legname per almeno 2 millimetri.

I coperchi, invece, debbono essere assicurati con viti di ottone o di alluminio o di acciaio ramato, zincato o protetto in modo analogo.

Fatta eccezione per i casi in cui è esplicitamente vietato, gl'imballaggi possono essere rinforzati con nastri, fili o cerchi metallici o di materia plastica; tali rinforzi, se sono di acciaio, debbono essere ramati, stagnati, zincati o protetti in modo analogo. In tal caso i coperchi possono essere fissati con chiodi incassati nel legname per almeno 2 millimetri.

Le maniglie delle casse di legno, per le quali è vietato il rinforzo con nastri, fili o cerchi metallici, non debbono essere metalliche.

I materiali di imbottitura usati per l'imballaggio delle sostanze esplosive bagnate con acqua o con altri liquidi debbono essere assorbenti ed in quantità sufficiente per impedire ogni dispersione o fuoriuscita del liquido.

Art. 26.

Disposizioni particolari sugl'imballaggi delle munizioni e degli oggetti appartenenti alla sottoclasse B

Quando gl'imballaggi esterni sono costituiti da casse con coperchio a cerniera i perni di rotazione delle cerniere non debbono potere sfilarsi dal loro alloggiamento.

La garanzia della chiusura dei colli mediante nastri, fili o cerchi metallici o di materia plastica tesi attorno ad essi è ammessa. La cerchiatura con nastri, fili o cerchi metallici è obbligatoria nel caso di casse munite di coperchio a cerniera, privo di efficace dispositivo atto a garantirne la chiusura.

Gli oggetti di cui alle tabelle 1-BI.1, 1-BI.2, 1-BI.3, 1-BI.4, 1-BI.6, 1-BI.7 possono essere sistemati nello stesso imballaggio esterno alle seguenti condizioni:

a) gli oggetti debbono essere imballati nei prescritti imballaggi interni ed unici;

b) l'imballaggio esterno deve essere costituito da una cassa di legno o di metallo;

c) il peso massimo del collo non deve essere superiore a 100 chilogrammi.

Negli imballaggi unici previsti per le munizioni e per gli oggetti di cui alle tabelle 1-BIII.1, 1-BIII.2, 1-BIII.3, 1-BIII.4, 1-BIII.5, 1-BIII.6 possono essere contenuti i rispettivi dispositivi atti a produrre lo scoppio delle munizioni e degli oggetti indicati nelle tabelle 1-BII.2, 1-BII.4, 1-BII.5, 1-BII.6, 1-BII.7, alle seguenti condizioni:

a) il numero dei dispostivi non deve essere superiore a quello degli alloggiamenti previsti per l'innescamento degli oggetti indicati nelle tabelle 1-BIII.1, 1-BIII.2, 1-BIII.3, 1-BIII.4, 1-BIII.5, 1-BIII.6;

b) i dispositivi debbono essere imballati secondo le prescrizioni stabilite nelle rispettive tabelle e quindi sistemati negli imballaggi unici previsti per gli oggetti indicati nelle tabelle di cui alla precedente lettera *a*) in modo da non subire spostamenti e da impedire sicuramente la trasmissione di una eventuale detonazione;

c) il peso massimo del collo non deve superare quello previsto dalle singole tabelle indicate nella precedente lettera *a*).

Agli effetti del carico in comune e dello stivaggio i colli contenenti le munizioni e gli oggetti di cui alle tabelle 1-BIII.1, 1-BIII.2, 1-BIII.3, 1-BIII.4, 1-BIII.5, 1-BIII.6, insieme con i rispettivi dispositivi atti a produrre lo scoppio delle munizioni e degli oggetti indicati nelle tabelle 1-BII.2, 1-BII.4, 1-BII.5, 1-BII.6, 1-BII.7, sono considerati come colli contenenti oggetti del IV gruppo della sottoclasse **B.**

Art. 27

Disposizioni particolari sugli imballaggi degli oggetti appartenenti alla sottoclasse C

Gl'imballaggi esterni e le loro chiusure possono essere rinforzati con nastri o fili metallici o di materia plastica, ben tesi intorno ad essi.

Gli oggetti di cui alla tabella 1-CI.1 possono essere sistemati nello stesso imballaggio esterno con gli oggetti della tabella 1-CI.2, purché siano rispettate le prescrizioni previste per gl'imballaggi di ciascuna tabella. In tal caso il peso massimo di ogni collo non deve superare i 35 chilogrammi per le casse o le scatole di cartone e i 100 chilogrammi negli altri casi.

Gli accenditori di sicurezza di cui alla tabella 1-CI.1, gli accenditori a sfregamento o a frizione di cui alla tabella 1-CI.2 e gli oggetti di cui alle tabelle 1-CI.4, 1-CI.5, 1-CI.7, 1-CI.9, 1-CI.12 possono essere riposti nello stesso imballaggio esterno od unico alle seguenti condizioni:

a) gli oggetti di ogni tabella debbono essere sempre imballati nei rispettivi imballaggi interni od unici, i quali debbono essere sistemati nell'imballaggio esterno in modo da evitare qualsiasi loro spostamento;

b) il peso massimo del collo non deve essere superiore a:

— 100 chilogrammi per le casse di legno, di fibra di legno compressa o di metallo;

— 35 chilogrammi per le casse e scatole di cartone;

— 75 chilogrammi per i fusti di cartone.

In ciascun fusto di cartone il peso complessivo della o delle scatole di cartone contenenti:

— gli accenditori di sicurezza di cui alla tabella 1-CI.1;

— gli accenditori a sfregamento o a frizione di cui alla tabella 1-CI.2;

— le lance di accensione di cui alla tabella 1-CI.7;

— gli accenditori di sicurezza a strappo per micce di cui alla tabella 1-CI.9;

— gli accenditori elettrici di cui alla tabella 1-CI.12

non può essere superiore a 35 chilogrammi.

Gli oggetti appartenenti al gruppo II della sottoclasse C (articoli e giocattoli pirotecnici) possono essere imballati in comune in uno stesso collo, sia tra di loro sia con mercerie o con giocattoli non pirotecnici, alle seguenti condizioni:

a) gli oggetti debbono essere imballati nei prescritti imballaggi interni, i quali debbono essere sistemati nell'imballaggio esterno in modo da evitare qualsiasi loro spostamento. Inoltre detti oggetti debbono essere tenuti separati dalle mercerie e dai giocattoli non pirotecnici;

b) l'imballaggio esterno deve essere costituito da:

— casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

Il peso massimo del collo non deve superare 100 chilogrammi. Oppure:

— casse di legno, costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

Dette casse debbono essere cerchiate con nastro metallico. Il peso massimo del collo non deve superare 35 chilogrammi;

c) tutte le casse di legno, contenenti:

— i tappi fulminanti di cui alla tabella 1-CII.9, con la carica esplosiva a base di fosforo e di clorato;

— i petardi rotondi di cui alla tabella 1-CII.10;

— gl'inneschi di cartone di cui alla tabella 1-CII.11, con la carica esplosiva a base di fosforo e di clorato;

— gl'inneschi di cartone di cui alla tabella 1-CII.12;

— le placche detonanti di cui alla tabella 1-CII.13;

— le martiniche di cui alla tabella 1-CII.14

debbono essere chiuse a mezzo di viti;

d) il numero degl'imballaggi interni contenenti gli oggetti di cui alle tabelle 1-CII.10, 1-CII.11, 1-CII.13 e 1-CII.14 non può superare, in ogni cassa costituente l'imballaggio esterno, il numero previsto dalle prescrizioni delle singole tabelle. E' ammessa equivalenza tra un pacco contenente oggetti di cui alla tabella 1-CII.11 e due scatole collettrici contenenti oggetti di cui alla tabella 1-CII.10 e due scatole contenenti oggetti di cui alla tabella 1-CII.13 o due pacchi collettori contenenti oggetti di cui alla tabella 1-CII.14.

Agli effetti del carico in comune e dello stivaggio i colli contenenti oggetti appartenenti al gruppo II insieme con mercerie o con giocattoli non pirotecnici sono considerati come colli contenenti soltanto oggetti del gruppo II della sottoclasse C.

Art. 28.

Iscrizioni ed etichette

I recipienti o gl'imballaggi contenenti esplosivi debbono essere contrassegnati esclusivamente con l'esatto nome tecnico della merce contenuta e muniti in modo ben visibile della etichetta di pericolo conforme ai modelli indicati nelle tabelle allegate al presente decreto.

Capitolo V

MANEGGIO E STIVAGGIO

Art. 29.

Maneggio e stivaggio

I colli contenenti esplosivi debbono essere sollevati e non debbono mai essere trascinati.

I colli muniti di maniglie debbono essere maneggiati facendo presa sulle maniglie stesse.

I fusti ed i barili possono essere rotolati, con le dovute precauzioni, per terra o su scivoli non metallici, ma non debbono essere mai trascinati o lasciati rotolare liberamente per gravità.

I depositi degli esplosivi possono essere sistemati sia sotto il ponte, sia sopra il ponte, al riparo o al coperto, salvo le limitazioni di cui alle tabelle allegate.

I depositi degli esplosivi contenuti in imballaggi esterni di cartone possono essere sistemati soltanto sotto il ponte, oppure sul ponte al coperto.

Nello stivaggio degli esplosivi i colli debbono essere convenientemente rizzati e sistemati in modo da evitare cadute, movimenti, urti o sfregamenti durante il viaggio.

Per la rizzatura dei colli è vietato l'uso di catene o di cavi metallici.

I colli possono essere disposti su più piani indipendenti l'uno dall'altro.

La sovrapposizione dei colli per ogni piano è ammessa purchè la qualità e la resistenza degli imballaggi lo consentano.

Le casse debbono essere disposte con il coperchio in alto. Salvo che sia diversamente indicato con apposita freccia o etichetta, i fusti ed i barili non debbono poggiare su uno dei fondi, ma essere posti a giacere e fissati sicuramente mediante tacchi e calzatoie di legno.

Nelle operazioni di stivaggio non debbono essere impiegati utensili che possono provocare scintille.

E' vietato aprire a bordo gl'imballaggi contenenti esplosivi.

Le boccaporte, le garitte di accesso e le porte dei depositi debbono essere ben chiuse quando non si effettuano operazioni di carico e scarico.

I colli stivati sul ponte al riparo debbono essere muniti di una protezione superiore e laterale costituita da tende impermeabili ignifugate, le quali non debbono poggiare sui colli stessi e debbono essere sistemate in modo da consentire la circolazione dell'aria. In ogni caso la temperatura del deposito non deve superare i 50 gradi centigradi: può essere fatto ricorso, occorrendo, all'inaffiamento delle tende.

Art. 30.

Separazione da altre merci pericolose

Gli esplosivi debbono essere stivati:

a) separati dalle merci pericolose appartenenti alle classi 6.1 (materie tossiche) e 6.2 (materie infettanti);

b) separati mediante una stiva o un compartamento intermedio completo dai locali contenenti merci pericolose appartenenti alle classi: 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione); 3 (liquidi infiammabili); 4.1 (solidi infiammabili); 4.2 (materie soggette a combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con la acqua sviluppano gas infiammabili); 5.1 (materie comburenti); 5.2 (perossidi organici); 7 (materie radioattive); 8 (corrosivi).

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro per la marina mercantile del 10 settembre 1968.

Art. 31.

Divieto di stivaggio in comune

Nel deposito di esplosivi è vietato lo stivaggio di qualsiasi altra merce.

E' vietato lo stivaggio nello stesso deposito degli oggetti del gruppo II della sottoclasse B con le materie della sottoclasse A, con le munizioni e gli oggetti degli altri gruppi della sottoclasse B e con gli oggetti della sottoclasse C.

E' vietato lo stivaggio nello stesso deposito degli oggetti del gruppo IV della sottoclasse B con le materie della sottoclasse A, con le munizioni e con gli oggetti degli altri gruppi della sottoclasse B e con gli oggetti della sottoclasse C. Agli effetti del divieto di carico in comune, anche gli oggetti del gruppo III della sottoclasse B imballati nello stesso collo con gli oggetti del gruppo II della sottoclasse B sono considerati appartenenti al gruppo IV della sottoclasse B.

E' vietato lo stivaggio nello stesso deposito degli oggetti della sottoclasse C con le materie della sottoclasse A e con le munizioni e gli oggetti della sottoclasse B. Tuttavia:

— gli oggetti indicati nelle tabelle 1-CI.4 e 1-CI.5, anche se imballati, a norma dell'art. 27, con gli accenditori di sicurezza indicati nella tabella 1-CI.1, con gli accenditori a sfregamento o a frizione di cui alla tabella 1-CI.2 e con gli oggetti indicati nelle tabelle 1-CI.7, 1-CI.9 e 1-CI.12, possono essere caricati in comune nello stesso deposito con le materie della sottoclasse A e con gli oggetti dei gruppi I e II della sottoclasse B;

— gli oggetti indicati nella tabella 1-BI.9 possono essere caricati in comune nello stesso deposito con le materie della sottoclasse A.

I depositi di esplosivi appartenenti a sottoclassi diverse e gli esplosivi per i quali è vietato, ai sensi del secondo, del terzo e del quarto comma del presente articolo, lo stivaggio in comune, debbono, qualora siano stivati sopra il ponte, distare tra loro, in senso longitudinale, almeno otto metri.

Capitolo VI

CONDIZIONI TECNICHE DELLE SOSTANZE ESPLOSIVE

Art. 32.

Prove

Le sostanze esplosive ammesse al trasporto via mare, all'imbarco e allo sbarco debbono rispondere alle condizioni tecniche qui appresso indicate:

A. *Prova di stabilità chimica al calore*
(Saggio a 75 gradi centigradi)

Per l'esecuzione del saggio si impiegano posafiltri di vetro neutro, con coperchio a smeriglio, aventi un'altezza di 5 centimetri e un diametro di 3 centimetri.

La stufa da impiegare deve essere tale che consenta la completa visibilità del campione sottoposto al saggio senza che sia necessario aprirla, con conseguente variazione di temperatura interna.

La temperatura di collaudo è di 75 gradi centigradi e la tolleranza (± 2 gradi centigradi) va intesa come variazione dovuta esclusivamente all'inerzia dell'apparecchiatura in uso.

I campioni in esame debbono essere introdotti nella stufa quando la temperatura di questa si sia già stabilizzata a 75 gradi centigradi. Da tale momento va computato il tempo di durata del saggio.

Per la durata della prima mezz'ora si consente che il coperchio sia leggermente poggiato sulla bocca del posafiltri. Trascorso questo tempo esso deve essere ben sistemato nella sua sede.

Il saggio deve essere eseguito contemporaneamente in doppio per ciascun campione di esplosivo.

I campioni debbono essere prelevati dalla partita da trasportare e sottoposti alla prova nelle condizioni in cui si trovano.

In particolare, quando per il trasporto di un esplosivo è prescritto che esso debba essere addizionato di sostanze flemmatizzanti, quali, ad esempio, acqua, alcool, paraffina, si deve curare che il campione da sottoporre al saggio non subisca variazioni nel contenuto delle sostanze addizionate.

Un quantitativo di esplosivo di 2,5 grammi ± 0,1, riscaldato a 75 gradi centigradi ± 2 per 48 ore, non deve manifestare segno di decomposizione, come sviluppo di vapori nitrosi giallo bruni nettamente visibili sopra uno sfondo bianco, infiammazione, deflagrazione, esplosione, eccetera.

Se durante l'esecuzione del saggio di stabilità a 75 gradi centigradi un esplosivo cambia solamente stato fisico, nel senso che rammollisce, fonde o lascia separare del liquido, è considerato come rispondente alla prova di stabilità.

B. *Prova di essudamento*

Il saggio si esegue con l'apparecchio i cui particolari costruttivi sono dati nel disegno allegato. In detto apparecchio si distinguono: un corpo di bronzo, un pistone di bronzo ed un cilindro di carico.

Corpo di bronzo

Il corpo di bronzo è costituito da una base circolare e da un cilindro cavo ad essa coassiale.

La base, del diametro di 97 millimetri, ed il cilindro cavo sono ricavati da uno stesso blocco.

Le misure del cilindro cavo sono le seguenti: diametro interno: 15,7 millimetri, diametro esterno: 20,0 millimetri, profondità: 40,0 millimetri.

Sulla superficie laterale del cilindro sono praticate quattro serie di fori, ciascuna di cinque fori passanti, aventi un diametro di 0,5 millimetri.

I fori di ciascuna serie giacciono su uno stesso piano orizzontale e distano tra loro di un arco di 72 gradi.

La prima serie dista 5 millimetri dalla base del cilindro cavo; le successive sono intervallate tra loro di 5 millimetri ed i fori di ciascuna sono spostati rispetto a quelli della serie sottostante, di 18 gradi.

Pistone di bronzo

Il pistone di bronzo ha un'altezza totale di 52 millimetri, è cilindrico per 48 millimetri della sua altezza, con un diametro di 15,6 millimetri, ed è tale che può scorrere nel cilindro cavo del corpo di bronzo. Una delle sue estremità è piana, l'altra è conica con un angolo al vertice di 120 gradi.

Cilindro di carico

Il cilindro di carico è costituito da un cilindro cavo di rame del diametro esterno di 106 millimetri, del diametro interno di 100 millimetri e dell'altezza di 88 millimetri.

Sulla superficie laterale sono praticate quattro aperture, ciascuna di 46 millimetri di larghezza e di 56 millimetri di altezza, aventi lo scopo di permettere l'osservazione dell'eventuale fuoriuscita dell'essudamento degli esplosivi sottoposti al saggio.

La base superiore del cilindro di carico è costituita da una lastra di piombo dello spessore di 14 millimetri, al centro della quale è ricavato l'alloggiamento conico per l'estremità del pistone di bronzo.

Il peso totale del pistone di bronzo e del cilindro di carico deve essere tale che il complesso eserciti sull'esplosivo introdotto nel cilindro cavo del corpo di bronzo una pressione pari a 1,2 chilogrammi per centimetro quadrato.

Esecuzione del saggio.

Con 5-8 grammi di esplosivo, a seconda della sua densità, si foggia un cilindretto di 30 millimetri di altezza e del diametro di 15 millimetri. Si avvolge il cilindretto con un rettangolo di tela di tipo organdis delle dimensioni di 30 per 50 millimetri, in modo che venga ricoperto non più di due volte dalla tela.

Il cilindro così avvolto si pone nel foro del corpo di bronzo dell'apparecchio e, dopo averlo bene assestato, si introduce il pistone di bronzo sul quale sarà successivamente alloggiato il cilindro di carico.

Il peso totale del pistone e del cilindro di carico deve essere di 2293 grammi complessivi.

Per gli esplosivi pulverulenti può impiegarsi, anzichè il rettangolo di tela di tipo organdis, un sacchetto della stessa tela a doppie pareti e a fondo piano, avente le misure esterne di 30 millimetri di altezza e 15,7 millimetri di diametro.

Si annota il tempo occorrente perchè appaiano le prime tracce di goccioline oleose (nitroglicerina o esteri nitrici analoghi) agli orifici del cilindro cavo.

Si considerano non pericolosi al trasporto gli esplosivi per i quali, effettuando il saggio ad una temperatura compresa tra 15 e 25 gradi centigradi, il tempo trascorso prima dell'apparire di goccioline è superiore a cinque minuti.

C. *Prova granulometrica*

La determinazione della granitura si effettua con due stacci ai quali viene impresso meccanicamente un moto rettilineo ed orizzontale di va e vieni, per un'ampiezza di 15 centimetri, con una frequenza di 180 movimenti al minuto (90 di andata e 90 di ritorno) e per una durata di due minuti.

Le setacciatura si esegue a cascata e gli stacci, il fondo ed il coperchio vengono disposti come indicato al punto 4 della tabella UNI 2332 del luglio 1943.

Gli stacci da impiegare sono rispettivamente 0,5 UNI 2332 e 0,1 UNI 2332. Essi debbono essere muniti di fondo e coperchio UNI 2332.

La prova si esegue in doppio e si mediano i risultati.

Polveri a granitura grossa

Si considerano polveri a granitura grossa quelle che, operando su un campione di 50 grammi, lasciano sullo staccio 0,5 UNI 2332 un peso di sostanza non inferiore a 44,7 grammi e la cui porzione che passa attraverso lo staccio 0,1 UNI 2332 non supera 0,2 grammi.

Polveri a granitura fina

Si considerano polveri a granitura fina quelle che, operando su un campione di 50 grammi, lasciano sullo staccio 0,5 UNI 2332 un peso di sostanza inferiore a 44,7 grammi e la cui porzione che passa attraverso lo staccio 0,1 UNI 2332 non supera 2,5 grammi.

Polverino

Si considerano polverino le polveri che, operando su un campione di 50 grammi, lasciano passare attraverso lo staccio 0,1 UNI 2332 una porzione superiore a 2,5 grammi.

APPARECCHIO PER LA PROVA DI ESSUDAMENTO

Corpo di bronzo
Vista e sezione

Corpo di bronzo (pianta)
Vista e sezione
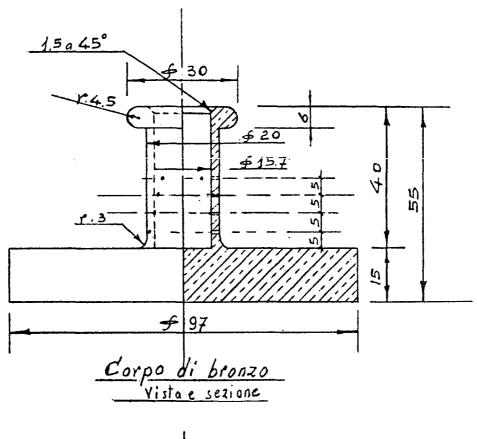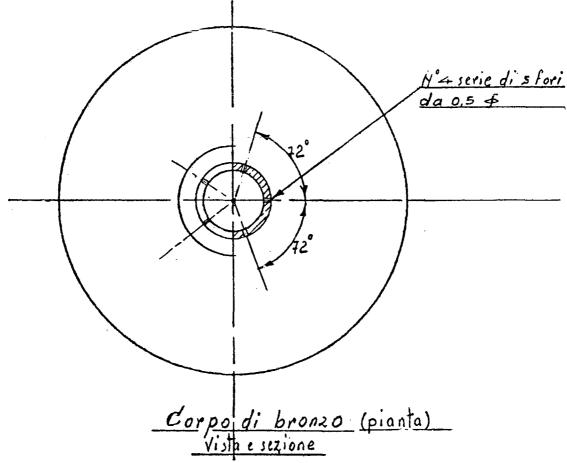
(Le dimensioni sono indicate in millimetri)
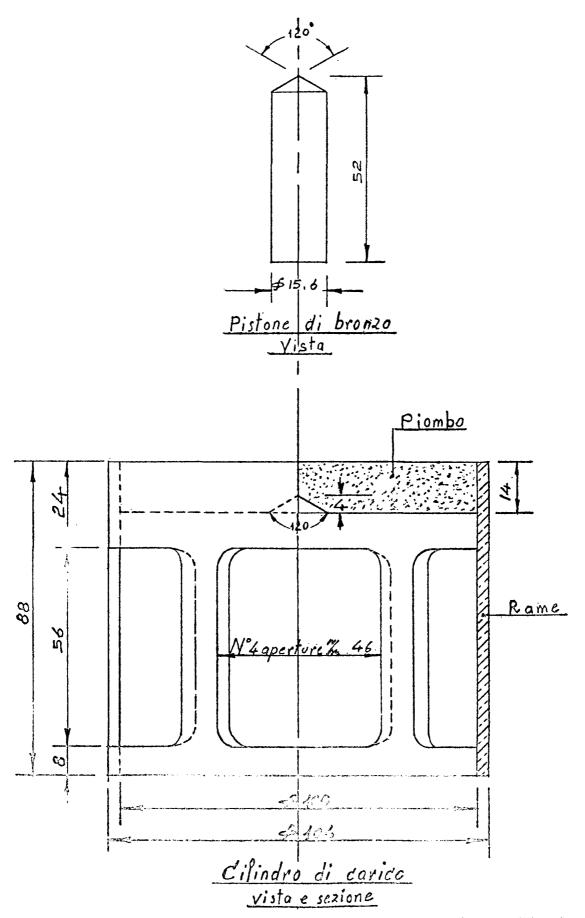
(Le dimensioni sono indicate in millimetri)

ASSIEME DELL'APPARECCHIATURA
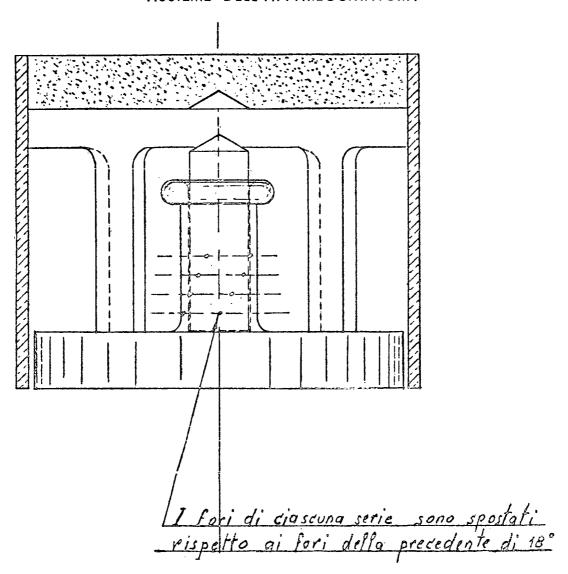
TABELLE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE DEL 30 OTTOBRE 1968

AVVERTENZE

1. *Sigla*: il primo numero in cifre arabe indica la classe; la lettera maiuscola indica la sottoclasse; il numero in cifre romane indica il gruppo; il numero in cifre arabe dopo il punto indica il numero d'ordine progressivo per gruppo.

2. *Imballaggi ammessi*: sotto le lettere *a*), *b*), *c*), ecc. vengono indicate le varie forme d'imballaggio ammesse per la materia o per gli oggetti descritti sotto sigla, con la specificazione dei recipienti interni, esterni oppure unici. Per i recipienti interni od unici è fornita caso per caso una descrizione nelle singole tabelle; per quelli esterni i numeri indicati nelle tabelle si riferiscono ai recipienti descritti nell'art. 23. Qualora non specificamente indicato, s'intende che nel recipiente esterno possono essere contenuti più recipienti interni, entro i limiti di peso volta per volta indicati.

3. *Etichettaggio*: per i modelli di etichetta indicati nelle tabelle vedere l'allegato *A* al decreto del Ministro per la marina mercantile del 10 settembre 1968.

4. *Separazione merci incompatibili*: per la definizione dei termini « stiva » o « compartimento », « separato da », « separato mediante una stiva o un compartimento intermedio completo da . . . . » vedere l'art. 2 e l'allegato *B* del decreto del Ministro per la marina mercantile del 10 settembre 1968.

SOTTOCLASSE A

Sostanze esplosive

GRUPPO I

POLVERI DA TIRO ED ALTRI ESPLOSIVI PROPELLENTI

Rientrano in questo gruppo gli esplosivi che presentano pericolo di deflagrazione per azione di una scintilla, di una fiamma o del calore.

SIGLA: 1-A.I.1

Polveri da caccia e da tiro alla nitrocellulosa, a granitura grossa, gelatinizzate o incompletamente gelatinizzate.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e C dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Scatole di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 28, 37, 45.
Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

b) Sacchetti di tessuto fitto o di adatta materia plastica o di carta forte a due fogli o di carta foderata con un foglio di alluminio, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 28, 37, 45.
Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 28, 37, 45.
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

c) Scatole di latta o di alluminio, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.
Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

d) Casse o fusti di legno
Peso massimo del collo: kg 120.

e) Casse o fusti di legno rivestiti internamente di lamiera di zinco o di alluminio.
Peso massimo del collo: kg 120.

f) Casse o fusti di metallo (esclusa la lamiera di acciaio nuda) muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm².
Peso massimo del collo: kg 120.

g) Fusti di cartone impermeabile.
Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:
sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:
vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.I.2

Polveri da caccia e da tiro alla nitrocellulosa, a granitura fina, gelatinizzate o incompletamente gelatinizzate.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere **A** e **C** dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Scatole di latta o di alluminio, contenenti non più di kg 5, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.
Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

b) Scatole di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 28, 37, 45.
Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

c) Sacchetti di tessuto fitto o di adatta materia plastica o di carta forte a due fogli o di carta forte foderata con un foglio di alluminio, imballati in un recipiente esterno di tipo 2, 17, 28, 37, 45.
Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 2, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

d) Casse o fusti di metallo (esclusa la lamiera di acciaio nuda) muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm².
Peso massimo del collo: kg 75.

e) Fusti di cartone impermeabile.
Peso massimo del collo: kg 50.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:
sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:
vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.I.3

Polveri da caccia e da tiro alla nitrocellulosa non gelatinizzate.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera **A** dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Scatole di latta o di alluminio, contenenti non più di kg 5, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.
Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

b) Scatole di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 28, 37, 45.
Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

c) Sacchetti di tessuto fitto o di adatta materia plastica o di carta forte a due fogli o di carta foderata con un foglio di alluminio, imballati in un recipiente esterno di tipo 2, 17, 28, 37, 45.
Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 2, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

d) Casse o fusti di metallo (esclusa la lamiera di acciaio nuda) muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm²
Peso massimo del collo: kg 75.

e) Fusti di cartone impermeabile.
Peso massimo del collo: kg 50.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.I.4

Polveri da caccia e da tiro alla nitroglicerina o ad altri esteri nitrici analoghi a granitura grossa.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A, B e C dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Scatole di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 28, 37, 45.

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

b) Sacchetti di tessuto fitto o di adatta materia plastica o di carta forte a due fogli o di carta foderata con un foglio di alluminio, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 28, 37, 45.

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

c) Scatole di latta o di zinco o di alluminio, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

d) Casse o fusti di legno.

Peso massimo del collo: kg 120.

e) Casse o fusti di legno rivestiti internamente di lamiera di zinco o di alluminio.

Peso massimo del collo: kg 120.

f) Casse o fusti di metallo (esclusa la lamiera di acciaio nuda) muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm^2.

Peso massimo del collo: kg 120.

g) Fusti di cartone impermeabile.

Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.I.5

Polveri da caccia e da tiro alla nitroglicerina, o ad altri esteri nitrici analoghi a granitura fina.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A, B e C dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Scatole di latta o di alluminio, contenenti non più di kg. 5, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

b) Scatole di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 28, 37, 45.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

c) Sacchetti di tessuto fitto o di adatta materia plastica o di carta forte a due fogli o di carta forte foderata con un foglio di alluminio, imballati in un recipiente esterno di tipo 2, 17, 28, 37, 45.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 2, 28, 37, 45;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

d) Casse o fusti di metallo (esclusa la lamiera di acciaio nuda) muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm^2

Peso massimo del collo: kg 75.

e) Fusti di cartone impermeabile.

Peso massimo del collo: kg 50.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.I.6

Polveri nere da caccia e da tiro.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di adatta materia plastica o di latta o di lamierino zincato o di alluminio o di zinco, contenenti non più di kg 5, imballate in un recipiente esterno di tipo 1.

Peso massimo del collo: kg 75.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto, o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.I.7

Polveri nere o polveri analoghe alle polveri nere, da mina o per artifizi, sotto forma di granuli o in compresse.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'articolo 32).

Imballaggi ammessi:

a) Scatole o casse di cartone o di adatta materia plastica o di latta o di lamierino zincato o di alluminio o di zinco, contenenti non più di kg 10, imballate in un recipiente esterno di tipo 1.

Peso massimo del collo: kg 75.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

b) Sacchetti di adatta materia plastica o di carta forte a due fogli o di carta forte rinforzata con un foglio di alluminio, contenenti non più di kg 5, imballati in un recipiente esterno di tipo 2.

Peso massimo del collo: kg 75.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

c) Sacchi di tessuto fitto o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo: 2, 38.

Peso massimo del collo: kg 75.

Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

GRUPPO II

ESPLOSIVI DA MINA O DA SCOPPIO

Rientrano in questo gruppo gli esplosivi che presentano pericolo di scoppio per l'azione di un urto o di una fiamma.

SIGLA: 1-A.II.1

Pentrite (tetranitrato di pentaeritrite) *flemmatizzata e T* 4 (trimetilentrinitroamina) *flemmatizzato*, contenenti almeno il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (cere, paraffina od altre sostanze analoghe) incorporate.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di tessuto fitto o di adatta plastica, contenenti non più di kg 30, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 32, 37.

Peso massimo del collo: kg 75.

b) Scatole di cartone compatto o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 10, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 32, 37.

Peso massimo del collo: kg 75.

Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.2

Pentrite (tetranitrato di pentaeritrite) *flemmatizzata e T* 4 (trimetilentrinitroamina) *flemmatizzato*, contenenti meno del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (cere, paraffina od altre sostanze analoghe) incorporate. *In compresse.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

Le compresse debbono essere singolarmente avvolte in carta forte ed immobilizzate, con materiali di imbottitura, in scatole di cartone compatto o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 3.

Peso massimo del collo: kg 35.

Nell'imballaggio esterno le scatole debbono essere sistemate in modo che tra esse e le pareti dell'imballaggio esterno vi sia uno spazio di almeno cm 3, riempito di materiali d'imbottitura.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.3

Pentrite (tetranitrato di pentaeritrite) *e T* 4 (trimetilentrinitroamina) contenenti una percentuale uniforme di almeno il 15% di acqua.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti impermeabili di tela o di gomma o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 10, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 60.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

b) Scatole impermeabili di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 10, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 60.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

c) Sacchetti di tela, posti in scatole di cartone impermeabili o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 10, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 75.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

d) Sacchetti di tela posti in scatole di latta o di alluminio o di zinco, contenenti non più di kg 30, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nell'imballaggio esterno le scatole debbono essere isolate l'una dall'altra mediante involucro di cartone ondulato. Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.4

Pentrite (tetranitrato di pentaeritrite) *e T* 4 (trimetilentrinitroamina) contenenti una percentuale di acqua inferiore al 15 %. *In compresse.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

Le compresse debbono essere singolarmente avvolte in carta forte ed immobilizzate, con materiali di imbottitura, in scatole di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 3, imballate in un recipiente esterno di tipo 1.

Peso massimo del collo: kg 35.

Nell'imballaggio esterno le scatole debbono essere sistemate con interposizione di materiali d'imbottitura in modo che tra esse e l'imballaggio esterno vi sia uno spazio di almento cm 3.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.5

Pentoliti (miscele di pentriti e di tritolo) *e tritoliti* (miscele di T 4 e di tritolo) anche in miscela con nitrati inorganici o con polveri metalliche o con entrambi, contenenti rispettivamente sino al 25 % di pentrite o di T 4. *Pulverulenti, granuli, cartucce, pani consistenti*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Le cartucce ed i pani debbono essere avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in sacchetti di cartone fitto o di carta forte o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 18, 21, 32, 37.

Peso massimo del collo:

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 32, 37;

kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 18, 21.

b) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in scatole di cartone compatto o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 18, 21, 32, 37.

Peso massimo del collo:

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 32, 37;

kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 18, 21.

c) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in involucri di carta forte paraffinata o di fitto tesuto sia paraffinato, sia gommato, sia reso compatto e continuo in altro modo equivalente o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 18, 21, 32, 37.

Peso massimo del collo:

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 32, 37;

kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 18, 21.

d) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in astucci paraffinati sia di cartone, sia di carta a più strati o in astucci di adatta materia plastica o di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 18, 21, 22, 32, 37.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 32, 37;

kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 18, 21, 22.

Nell'imballaggio esterno gli astucci di metallo o con parti metalliche debbono essere sistemati con interposizione di materiali di imbottitura in modo da tenerli sicuramente separati.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Gli esplosivi allo stato pulverulento possono essere stivati soltanto sotto il ponte o sopra il ponte al coperto.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.6

Pentoliti (miscele di pentriti e di tritolo) *e tritoliti* (miscele di T 4 e di tritolo) anche in miscela con nitrati inorganici o con polveri metalliche o con entrambi, contenenti rispettivamente più del 25% di pentrite o di T 4 entrambe con almeno il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (cere, paraffina o altre sostanze analoghe) incorporate. *Allo stato pulverulento.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di tessuto fitto o di carta forte o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 30, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 32, 37.

Peso massimo del collo: kg 75.

b) Scatole di cartone compatto o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 10, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 32, 37.

Peso massimo del collo: kg 75.

Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.7

Pentoliti (miscele di pentrite e di tritolo) *e tritoliti* (miscele di T 4 e di tritolo) anche in miscela con nitrati inorganici o con polveri metalliche o con entrambi, contenenti rispettivamente più del 25 % di pentrite e di T 4 e meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili (cere, paraffina o altre sostanze analoghe) incorporate. *In compresse*.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

Le compresse debbono essere singolarmente avvolte in carta forte ed immobilizzate, con materiale d'imbottitura, in scatole di cartone compatto o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 3, imballate in un recipiente esterno di tipo 1.

Peso massimo del collo: kg 35.

Nell'imballaggio esterno le scatole debbono essere sistemate in modo che tra esse e le pareti dell'imballaggio esterno vi sia uno spazio di almeno cm 3 riempito di materiali d'imbottitura.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.8

Pentoliti (miscele di pentrite e di tritolo) *e tritoliti* (miscele di T 4 e di tritolo) anche in miscela con nitrati inorganici o con polveri metalliche o con entrambi, contenenti rispettivamente più del 25 % di pentrite o di T 4 ed una percentuale uniforme di almeno il 15 % di acqua. *Allo stato pulverulento*.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti impermeabili di tela o di gomma o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 10, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 60.

b) Scatole impermeabili di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 60.

c) Sacchetti di tela, posti in scatole di cartone impermeabile o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 10, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 75.

d) Sacchetti di tela posti in scatole di latta o di alluminio o di zinco, contenenti non più di kg 30, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nell'imballaggio esterno le scatole debbono essere isolate l'una dall'altra mediante involucro di cartone ondulato.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.9

Pentoliti (miscele di pentrite e di tritolo) *e tritoliti* (miscele di T 4 e di tritolo) anche in miscela con nitrati inorganici o con polveri metalliche o con entrambi, contenenti rispettivamente più del 25 % di pentrite o di T 4 ed una percentuale di acqua inferiore al 15 %. *In compresse*.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

Le compresse debbono essere singolarmente avvolte in carta forte ed immobilizzate, con materiali di imbottitura, in scatole di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 3, imballate in un recipiente esterno di tipo 1.

Peso massimo del collo: kg 35.

Nell'imballaggio esterno le scatole debbono essere sistemate in modo che tra esse e le pareti dell'imballaggio esterno vi sia uno spazio di almento cm 3 riempito di materiali di imbottitura.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.10

Pentoliti (miscele di pentrite e di tritolo) *e tritoliti* (miscele di T 4 e di tritolo) anche in miscela con nitrati inorganici o con polveri metalliche o con entrambi, contenenti rispettivamente più del 25 % ma non oltre l'80 % di pentrite o di T 4. *In forme ottenute per fusione* (anche in scaglie o in granuli) *oppure per compressione*.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di tessuto fitto o di carta forte o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 30, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 32, 37.

Peso massimo del collo: kg 75.

b) Scatole di cartone compatto o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 20, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 32, 37.

Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.11

Pentoliti (miscele di pentrite e di tritolo) *e tritoliti* (miscele di T 4 e di tritolo) anche in miscela con nitrat. inorganici o con polveri metalliche o con entrambi, contenenti rispettivamente più del 25 % ma non oltre l'80 % di pentrite o di T 4 e contenenti almeno una percentuale uniforme del 15 % di acqua. *Allo stato pulverulento*.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera *A* dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti impermeabili di tela o di gomma o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 20, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 75.

b) Scatole impermeabili di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 20, imballate in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 75.

c) Sacchetti di tela posti in scatole di cartone impermeabile o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 20, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 75.

d) Sacchetti di tela, posti in scatole di latta o di alluminio o di zinco, contenenti non più di kg 30, imballati in un recipiente esterno di tipo 3.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nell'imballaggio esterno le scatole debbono essere isolate l'una dall'altra mediante involucro di cartone ondulato.

Il rinforzo delle casse con nastri o fili metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.12

Tetrile (trinitrofenilmetilnitramina) *allo stato solido*.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera *A* dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

Sacchetti di tessuto fitto o di carta forte a due fogli o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 15, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 37.

Peso massimo del collo: kg 75.

Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.13

Tritolo (trinitrotoluolo), *trinitroanisolo, tetranitro-naftalina, trinitrobenzolo* e loro miscele, anche con polveri di alluminio. *Allo stato solido*.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchi o sacchetti di tessuto fitto o di carta forte o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 27, 32, 37, 44.

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 27;
kg 300 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 44;
kg 75 per i colli con recipente esterno di tipo 32;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

b) Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 27, 32, 37, 44.

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 27;
kg 300 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 44;
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 32;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

c) Involucri di carta forte o di tessuto fitto o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 27, 32, 37, 44.

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 27;
kg 300 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 44;
kg 75 per i colli con recipente esterno di tipo 32;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

d) Astucci di cartone o di carta o di adatta materia plastica o di metallo, chiusi alle due estremità ed imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 27, 32, 37, 44.

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 27;
kg 300 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 44;
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 32;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci di metallo o con parti metalliche debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali in modo da tenerli sicuramente separati.

e) Casse di legno.
Peso massimo del collo: kg 120.

f) Fusti di legno.
Peso massimo del collo: kg 300.

g) Fusti di cartone compatto impermeabile con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato; inoltre il coperchio deve essere fissato a mezzo di un anello.
Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:
sopra il ponte al coperto o sotto il ponte. Il tritolo puro allo stato solido può essere stivato anche sul ponte al riparo.

Stivaggio su navi da passeggeri:
vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:
1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.
2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.14

Tritolo (trinitrotoluolo) *liquido* (miscuglio neutro di toluoli nitrati, liquido alla temperatura ordinaria).

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera *A* dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di metallo muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm².
Peso massimo del collo: kg 120.

b) Fusti di metallo muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del fusto, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm².
Peso massimo del collo: kg 300.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:
sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:
vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:
1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.
2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.15

Trinitroresorcina (acido stifnico) contenente una percentuale uniforme di almeno il 25 % di acqua.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera *A* dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti impermeabili di tela o di gomma o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 25, imballati in un recipiente esterno di tipo 3, 36, 39.
Peso massimo del collo: kg 75.
Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

b) Scatole impermeabili di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 25, imballate in un recipiente esterno di tipo 3, 36, 39.
Peso massimo del collo: kg 75.
Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

c) Casse o fusti di legno a perfetta tenuta, foderati internamente di carta forte paraffinata.
Peso massimo del collo: kg 75.
Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

d) Casse o fusti di acciaio inossidabile muniti di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm².
Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:
sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:
vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:
1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.
2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.16

Acido picrico (trinitrofenolo), *esplosivi a base di acido picrico, binitrofenolo* (con meno del 15 % d'acqua), *trinitrocresolo*.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera *A* dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di tessuto fitto o di carta forte o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 35, 41.
Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 41;
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 35.

b) Scatole di cartone compatto o di adatta materia plastica, imballate in un recipente esterno di tipo, 1, 35, 41.
Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 41;
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 35.

c) Casse di legno.
Peso massimo del collo: kg 120.

d) Fusti di legno compensato.
Peso massimo del collo: kg 120.

e) Fusti di cartone compatto impermeabile, con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.
Peso massimo del collo: kg 75.

Per tutti gli imballaggi è vietato l'uso del piombo o di materie contenenti piombo, anche sotto forma di leghe o di composti.

Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

Nota: I colli contenenti acido picrico, anche se in miscela con altri esplosivi, debbono portare, oltre l'etichetta conforme al modello allegato al presente decreto, l'indicazione in caratteri rossi ed indelebili: «acido picrico», scritto in italiano. Qundo si tratta di trasporti destinati all'estero tale scritta deve essere apposta anche in inglese ed. eventualmente, nella lingua del paese destinatario.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:
Sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.17

Picrati di sodio o di potassio o di ammonio, contenenti una percentuale uniforme di almeno il 25% di acqua.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti impermeabili di tela o di gomma o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 25, imballati in un recipiente esterno di tipo 3, 36, 39.

Peso massimo del collo: kg 75.

b) Scatole impermeabili di cartone o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 25, imballate in un recipiente esterno di tipo 3, 36, 39.

Peso massimo del collo: kg 75.

c) Casse o fusti di legno a perfetta tenuta foderati internamente di carta forte paraffinata.

Peso massimo del collo kg 75.

Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

d) Casse o fusti di acciaio inossidabile muniti di chiusura o dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm².

Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio o lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.18

Esplosivi a base di picrati di sodio o di potassio o di ammonio.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di tessuto fitto o di carta forte o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 35, 41.

Peso massimo del collo:

kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 41;

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 35.

b) Scatole di cartone compatto o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 35, 41.

Peso massimo del collo:

kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 41;

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 35.

c) Casse di legno.

Peso massimo del collo: kg 120.

d) Fusti di legno compensato.

Peso massimo del collo: kg 120.

e) Fusti di cartone compatto impermeabile, con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.

Peso massimo del collo: kg 75.

Per tutti gli imballaggi è vietato l'uso del piombo o di materie contenenti il piombo, anche sotto forma di leghe o di composti.

Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.19

Dinitrofenato di sodio o di potassio con non meno del 18% di acqua.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

Sacchetti impermeabli di tela o di gomma o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 35, 41.

Peso massimo del collo:

kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 41;

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 35.

Per tutti gli imballaggi è vietato l'uso del piombo o di materie contenenti piombo, anche sotto forma di leghe o di composti.

Il rinforzo delle casse e dei fusti con nastri, fili o cerchi metallici è vietato.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.20

Esplosivi al nitrato di ammonio, gelatinizzati o no, anche in miscela con nitrati organici, con o senza polveri metalliche o siliciuro di calcio, *senza nitroglicerina o contenenti non oltre il 6% di nitroglicerina o altri esteri nitrici analoghi. Allo stato pulverulento o in granuli.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di adatta materia plastica o di gomma o di carta paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di fitto tessuto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, imballati in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 21, 36, 40.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli non recipiente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 21.

b) Scatole o casse paraffinate di robusto cartone o di legno oppure scatole o casse di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 21, 36, 40.

Peso massimo del collo:
kg. 75 per i colli con recpinente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 21.

c) Astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o di adatta materia plastica o di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 21, 22, 36, 40.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 21, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci di metallo o con parti metalliche debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali che li tengano sicuramente separati.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte al coperto dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.21

Esplosivi al nitrato di ammonio, gelatinizzati o no, anche in miscela con nitrati organici, con o senza polveri metalliche o siliciuro di calcio, *senza nitroglicerina o contenenti non oltre il 6% di nitroglicerina o altri esteri nitrici analoghi. In cartucce o in pani consistenti.*

(Per 'ammissione a trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in scatole o casse paraffinate, di robusto cartone o di legno, oppure scatole o casse di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 36, 37.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19.

b) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in involucri di carta forte paraffinata o di tessuto fitto sia paraffinato, sia gommato, sia reso compatto e continuo in altro modo equivalente o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 36, 37.

I lembi degli involucri debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19.

c) Le cartucce ed i pani consistenti debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in astucci paraffinati, sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o astucci di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 21, 22, 36, 37.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 21, 22.

d) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in sacchetti robusti di adatta materia plastica, *contenenti non più di kg 5, imballati in un recipiente esterno* di tipo 20, 21.

Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte al coperto dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.22

Esplosivi al nitrato di ammonio anche in miscele con nitrati organici, con o senza polveri metalliche o siliciuro di calcio, *contenenti più del 6%, ma non oltre il 10% di nitroglicerina o di altri esteri nitrici analoghi* gelitinizzati o no. *Allo stato pulverulento o in granuli.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di adatta materia plastica o di gomma o di carta forte a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di fitto tessuto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, contenenti non più di kg 6, imballati in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 21, 36, 40.

Peso massimo del collo:
kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 21.

b) Scatole o casse paraffinate, di robusto cartone o di legno, oppure scatole o casse di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 6, imballate in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 22, 36, 40.

Prima di essere immesse nel recipiente esterno le scatole e le casse, sia sole che in gruppi, debbono essere completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica. I lembi della carta o della materia plastica debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:
kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

c) Astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o di metallo, contenenti non più di kg 6, imballati in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 22, 36, 40.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:
kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci di metallo o con parti metalliche debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali che li tengano sicuramente separati.

Etichetta: Mod. A.

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte al coperto dei depositi degli esplosivi sopra indicati a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.23

Esplosivi al nitrato di ammonio anche in miscele con nitrati organici con o senza polveri metalliche o siliciuro di calcio, *contenenti più del 6%, ma non oltre il 10% di nitroglicerina o di altri esteri nitrici analoghi* gelatinizzati o no. *In cartucce o in pani consistenti.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Le cartucce ed i pani debbono essere avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in scatole o casse paraffinate, di robusto cartone o di legno, oppure scatole o casse di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 22, 36, 37.

Prima di essere immesse nel recipiente esterno le scatole e le casse, sia sole che in gruppo, debbono essere completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica. I lembi della carta o della materia plastica debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:
kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

b) Le cartucce ed i pani debbono essere avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in involucri di carta forte paraffinata o di tessuto fitto sia paraffinato sia gommato sia reso compatto e continuo in altro modo equivalente o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 22, 36, 37.

I lembi degli involucri debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:
kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

c) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 22, 36, 37.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:
kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

Negli imballaggi esterni, gli astucci di metallo o con parti metalliche debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali che li tengano sicuramente separati.

d) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in sacchetti robusti di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballati in un recipiente esterno di tipo 20, 21.

Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. A.

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte al coperto dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.24

Esplosivi a base di nitrati inorganici (escluse le polveri nere) *che non possono esplodere se innescati con detonatore del n. 8.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di adatta materia plastica o di carta forte paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di tessuto fitto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 21, 32, 37, 42.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 32;
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 42;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 21.

b) Scatole o casse paraffinate, di robusto cartone o di legno, oppure scatole o casse di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 32, 37, 42.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 32;
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 42;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

c) Astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o astucci di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 32, 37, 42.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 32;
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 42;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

d) Casse di legno foderato internamente con carta paraffinata o con adatta materia plastica.

Peso massimo del collo: kg 75.

e) Fusti di legno foderati internamente con carta paraffinata o con adatta materia plastica o fusti di metallo.

Peso massimo del collo: kg 120.

f) Fusti di cartone compatto impermeabile con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato; inoltre il coperchio deve essere fissato a mezzo di un anello.

Peso massimo del collo: kg 75.

g) Scatole di cartone compatto impermeabile.

Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. A.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.25

Esplosivi (non contenenti sali di ammonio nè perclorati) *al clorato di sodio o di potassio e loro miscele; esplosivi* (non contenenti sali di ammonio nè clorati) *al perclorato di sodio o di potassio e loro miscele; esplosivi al perclorato di ammonio* (non contenenti clorati nè altri perclorati), tutti plasticizzati o flemmatizzati con olii o altra materia analoga oppure con gelatine non preparate con nitroglicerina o altri esteri nitrici analoghi. *Allo stato pulverulento o in granuli.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di adatta materia plastica o di gomma o di carta forte paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di tessuto fitto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, imballati in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 21, 36, 40.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 21,

b) Scatole o casse paraffinate, di robusto cartone o di legno, oppure scatole o casse di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 22, 36, 40.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

c) Astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o astucci di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 4, 19, 22, 36, 40.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 4, 36, 40;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci di metallo o con parti metalliche debbono essere isolati l'uno dall'altro mediante involucro di cartone ondulato o di altro materiale idoneo.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.26

Esplosivi (non contenenti sali di ammonio né perclorati) *al clorato di sodio o di potassio e loro miscele; esplosivi* (non contenenti sali di ammonio né clorati) *al perclorato di sodio o di potassio e loro miscele; esplosivi al perclorato di ammonio* (non contenenti clorati né altri perclorati), tutti plasticizzati o flemmatizzati con olii o altra materia analoga oppure con gelatina non preparata con nitroglicerina o altri esteri nitrici analoghi. *In cartucce o in pani consistenti.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Le cartucce ed i pani debbono essere avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in scatole o casse paraffinate, di robusto cartone o di legno, oppure scatole o casse di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 22, 36, 37.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

b) Le cartucce ed i pani debbono essere avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in involucri di carta forte paraffinata o di tessuto fitto sia paraffinato sia gommato sia reso compatto e continuo in altro modo equivalente o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 21, 36, 37.

I lembi degli involucri debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 21.

c) Le cartucce ed i pani debbono essere avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o di metallo imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 19, 22, 36, 37.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle estremità.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 36, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 19, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci di metallo o con parti metalliche debbono essere isolati l'uno dall'altro mediante involucro di cartone ondulato o di altro materiale idoneo.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al coperto oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.27

Dinamiti ad assorbente inerte ed esplosivi analoghi alle dinamiti ad assorbente inerte. Allo stato pulverulento o in granuli.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di adatta materia plastica o di gomma o di carta forte paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di fitto tessuto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, contenenti non più di kg 6, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17. 37.

Peso massimo del collo:
kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Negli imballagi esterni i sacchetti debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali di imbottitura, assorbenti.

b) Scatole o casse paraffinate di robusto cartone o di legno oppure scatole o casse di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 6, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.

Le scatole e le casse, sia sole che in gruppo, debbono essere completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica.

I lembi della carta o della materia plastica debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Negli imballaggi esterni le scatole e le casse debbono essere sistemate con interposizione di adatti materiali di imbottitura, assorbenti.

c) Astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o di metallo, imballati in un *recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.*

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Negli imballaggi esterni gli astucci debbono essere tenuti sicuramente separati l'uno dall'altro mediante interposizione di adatti materiali di imbottitura, assorbenti.

Etichetta: Mod. A.

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte, al riparo o al coperto, dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.28

Dinamiti ad assorbente inerte ed esplosivi analoghi alle dinamiti ad assorbente inerte. In cartucce o in pani consistenti.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in scatole o casse paraffinate, di robusto cartone o di legno, oppure scatole o casse di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Negli imballaggi esterni le scatole e le casse debbono essere sistemate con interposizione di adatti materiali di imbottitura, assorbenti.

b) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in involucri di carta forte paraffinata o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.

I lembi degli involucri debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:

kg. 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Negli imballaggi esterni gli involucri debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali di imbottitura, assorbenti.

c) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in astucci di cartone o di carta a più strati o di adatta materia plastica o di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 37.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

d) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in sacchetti robusti di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballati in un recipiente esterno di tipo 20, 21.

Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. A.

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte, al riparo o al coperto, dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.29

Dinamiti-gomme contenenti non più del 93 % di nitroglicerina od altri esteri nitrici analoghi, gelanitizzati. *In granuli.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di adatta materia plastica o di gomma o di carta forte paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con foglio di alluminio o di fitto tessuto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, contenenti non più di kg 6, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 21, 37.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg. 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 21.

Negli imballaggi esterni i sacchetti debbono essere sistemati senza lasciare spazi vuoti, con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

b) Scatole o casse paraffinate di robusto cartone o di legno oppure scatole o casse di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 6, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 37.

Prima di essere immesse nel recipiente esterno le scatole e le casse, sia sole che in gruppo, debbono essere completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica. I lembi della carta o della materia plastica debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni le scatole e le casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

c) Astucci paraffinati sia di carbone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o di metallo, contenenti non più di kg 6, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 37.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci debbono essere tenuti sicuramente separati l'uno dall'altro, mediante interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte, al riparo o al coperto, dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.30

Dinamiti-gomme contenenti non più del 93 % di nitroglicerina od altri esteri nitrici analoghi, gelatinizzati. *In cartucce o o in pani consistenti.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in scatole o casse di robusto cartone o di legno o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 37.

Prima di essere immesse nel recipiente esterno le scatole e le casse, sia sole che in gruppo, debbono essere completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica. I lembi della carta o della materia plastica debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni le scatole e le casse debbono essere sistemati senza lasciare spazi vuoti.

b) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in involucri di carta forte paraffinata o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 21, 37.

I lembi degli involucri debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 21.

Negli imballaggi esterni gli involucri debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

c) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 37.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

d) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in sacchetti robusti di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballati in un recipiente esterno di tipo 20, 21.

Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte, al riparo o al coperto, dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio o lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.31

Dinamiti ad assorbente attivo contenenti non più dell'85 % di nitroglicerina od altri esteri nitrici analoghi gelatinizzati. *Allo stato pulverulento od in granuli*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchetti di adatta materia plastica o di gomma o di carta forte paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di fitto tessuto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, contenenti non più di kg 6, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 21, 37.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 21.

Negli imballaggi esterni i sacchetti debbono essere sistemati senza lasciare spazi vuoti con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

b) Scatole o casse paraffinate di robusto cartone o di legno oppure scatole o casse di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 6, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 37.

Le scatole e le casse, sia sole che in gruppo, debbono essere completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica. I lembi della carta o della materia plastica debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni le scatole e le casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

c) Astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o di metallo, contenenti non più di kg. 6, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 37.

Gli astucci di qualsiasi tipo debbono essere chiusi alle due estremità.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte, al riparo o al coperto, dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme parti-

colari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.II.32

Dinamiti ad assorbente attivo contenenti non più dell'85% di nitroglicerina od altri esteri nitrici analoghi gelatinizzati. *In cartucce o in pani consistenti.*

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alle lettere A e B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in scatole o casse di robusto cartone o di legno o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 37.

Prima di essere immesse nel recipiente esterno le scatole e le casse, sia sole che in gruppo, debbono essere completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica.

I lembi della carta o della materia plastica debbono essere incollati con nastro adesivo o altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:

kg 50 per colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;

kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni le scatole e le casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

b) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in involucri di carta forte paraffinata o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 21, 37.

I lembi degli involucri debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;

kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 21.

Negli imballaggi esterni gli involucri debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

c) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati in carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in astucci paraffinati sia di cartone sia di carta a più strati o astucci di adatta materia plastica o di metallo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 22, 37.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 37;

kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 22.

Negli imballaggi esterni gli astucci debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

d) Le cartucce ed i pani debbono essere preventivamente avvolti o confezionati con carta impermeabile o adatta materia plastica e posti in sacchetti robusti di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballati in un recipiente esterno di tipo 20, 21.

Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte, al riparo o al coperto, dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

GRUPPO III

Gli esplosivi di questo gruppo sono sensibili all'azione della fiamma e del calore e presentano pericoli di deflagrazione e di scoppio in massa.

SIGLA: 1-A.III.1

Nitrocellulosa del genere cotone collodio con titolo di azoto non superiore al 12,6% stabilizzata e polpata: *Non compressa*, contenente meno del 25%, ma non meno del 18% di acqua o di alcoli, anche denaturati, puri od acquosi (metilico, etilico, propilico, butilico, amilico e loro miscele) o di alcool-canfora, oppure meno del 18%, ma non meno del 12% di sostanze plastificanti (ftalato di butile o altri plastificanti di qualità almeno equivalente); *compressa*, contenente meno del 15%, ma non meno del 10% d'acqua, o meno del 12% ma non meno del 5% di paraffina o di altre sostanze analoghe.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchi o sacchetti impermeabili di adatta materia plastica o di gomma o di carta forte paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di fitto tessuto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 31, 37, 43 (o 45 se il liquido di imbibizione dell'esplosivo è volatile).

Peso massimo del collo:

kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1;

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 31;

kg 300 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 43 (o 45).

b) Scatole o casse impermeabili di robusto cartone o di legno oppure scatole o casse di adatta materia plastica o di metallo, esclusa la lamiera di acciaio nuda, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 31, 37, 43 (o 45 se il liquido di imbibizione dell'esplosivo è volatile).

Le scatole o casse di metallo debbono essere munite di chiusure o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm², se il liquido di imbibizione dell'esplosivo è volatile.

Peso massimo del collo:

kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1;

kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 31;

kg 300 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 43 (o 45).

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.III.2

Nitrocellulosa del genere fulmicotone, con titolo in azoto superiore al 12,6% stabilizzata e polpata: *non compressa* contenente non meno del 25% di acqua o di alcoli anche denaturati, puri od acquosi (metilico, etilico, propilico, butilico, amilico e loro miscele) o di alcool-canfora; *compressa* contenente non meno del 15% di acqua, o non meno del 12% di paraffina o di altre sostanze analoghe.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchi o sacchetti impermeabili di adatta materia plastica o di gomma o di carta forte paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di fitto tessuto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 31, 37, 43 (o 45 se il liquido di imbibizione dell'esplosivo è volatile).

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1;
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 31;
kg 300 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 43 (o 45).

b) Scatole o casse impermeabili di robusto cartone o di legno oppure scatole o casse di adatta materia plastica o di metallo, esclusa la lamiera di acciaio nuda, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 31, 37, 43 (o 45 se il liquido di imbibizione dell'esplosivo è volatile).

Le scatole o casse di metallo debbono essere munite di chiusura o dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm², se il liquido di imbibizione dell'esplosivo è volatile.

Peso massimo del collo:
kg 120 per i colli con recipiente esterno di tipo 1;
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 31;
kg 300 per i colli con recipiente esterno di tipo 37, 43 (o 45)

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:
sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:
vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.III.3

Materia grezza di polvere non gelatinizzata (detta galletta) per polveri alla nitroglicerina, contenente il 70% al massimo di materia anidra ed il 30% almeno di alcool; la materia anidra non deve contenere più del 50% di nitroglicerina o di altri esteri nitrici analoghi.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera A dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

a) Sacchi o sacchetti impermeabili di adatta materia plastica o di gomma o di carta forte paraffinata a due fogli o di carta rinforzata con un foglio di alluminio o di fitto tessuto gommato oppure reso compatto e continuo in altro modo, imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 33, 37, 45.

Peso massimo del collo: kg 75.

Negli imballaggi esterni i sacchi ed i sacchetti debbono essere sistemati senza lasciare spazi vuoti.

b) Scatole o casse impermeabili di robusto cartone o di legno oppure scatole o casse di adatta materia plastica o di metallo, esclusa la lamiera di acciaio nuda, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 33, 37, 45.

Le scatole e le casse, sia sole che in gruppo, debbono essere singolarmente e completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica. I lembi della carta o della materia plastica debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Inoltre le scatole o casse di metallo debbono essere munite di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm².

Peso massimo del collo: kg 75.

Negli imballaggi esterni le scatole e le casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:
sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:
vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-A.III.4

Polverino di polvere alla nitrocellulosa. Polverino di polvere alla nitroglicerina o ad altri esteri nitrici analoghi alla nitroglicerina.

(Per l'ammissione al trasporto è prescritta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 attestante che l'esplosivo corrisponde alle condizioni accertate con i saggi di cui alla lettera B dell'art. 32).

Imballaggi ammessi:

Sacchetti di tessuto fitto o di adatta materia plastica o di carta forte a due fogli o di carta forte foderata con un foglio di alluminio, imballati in un recipiente esterno di tipo 1.

I sacchetti debbono essere riposti, anche in più di uno, in scatole di cartone o di legno o di adatta materia plastica o di metallo esclusa la lamiera di acciaio nuda.

Le scatole debbono essere singolarmente e completamente avvolte in carta forte o adatta materia plastica.

I lembi della carta o della materia plastica debbono essere bene incollati con nastro adesivo o con altro mezzo idoneo.

Inoltre, le scatole di metallo debbono essere munite di chiusura o di dispositivo di sicurezza che, senza indebolire la resistenza della chiusura o della scatola, cedano quando la pressione interna raggiunge un valore al massimo di 3 kg/cm².

Peso massimo del collo: kg 75.

Nell'imballaggio esterno le scatole di qualsiasi tipo debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:
sopra il ponte al coperto oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:
vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SOTTOCLASSE B

Munizioni ed oggetti caricati con esplosivi

(*Tutte le sostanze esplosive con le quali sono caricate le munizioni e gli oggetti di questa sottoclasse debbono rispondere alle condizioni tecniche previste dall'art.* 32).

GRUPPO I

INNESCHI INCENDIVI, CARTUCCE PER ARMI PORTATILI, MICCE E CORDONI DETONANTI

SIGLA: 1-B.I.1

Capsule incendive contenenti al massimo g 0,04 di fulminato di mercurio o di altri esplosivi primari analoghi.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 24.

Ogni scatola o cassa non deve contenere più di 500 capsule con carica esplosiva coperta.

Peso massimo del collo: kg 100.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.I.2

Cannelli per bossoli di artiglieria, cannelli per otturatori, stoppini, inneschi a vite ed altri inneschi analoghi, a frizione, a percussione od elettrici.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 24.

Peso massimo del collo: kg 100.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.I.3

Spolette senza dispositivo atto a produrre un effetto dirompente e prive di carica di trasmissione.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 24.

Peso massimo del collo: kg 100.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.I.4

Bossoli vuoti muniti di capsula a percussione centrale.

Imballaggi ammessi:

a) Scatole o casse di legno o di cartone o di adatta materia plastica.

b) Sacchi di tessuto.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.I.5

Bossoli vuoti muniti di capsula a percussione anulare, per armi flobert e armi di calibri analoghi.

Imballaggi ammessi:

a) Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica o di metallo, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 24.

Ogni scatola non deve contenere più di 5000 bossoli.

b) Sacchi robusti imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 24.

Ogni sacco non deve contenere più di 25.000 bossoli e deve essere sistemato nell'imballaggio esterno a mezzo di cartone ondulato.

Ogni cassa non deve contenere più di un sacco.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.I.6

Cartucce per armi portatili, con proiettili inerti:

da caccia, caricate con pallini o pallettoni di piombo;
per armi flobert;
da guerra e da tiro, di calibro non superiore a mm 13,2;
da salve.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 24

Nelle scatole o casse le cartucce debbono essere sistemate in modo da evitare qualsiasi loro spostamento.

Peso massimo del collo:
kg 150 per i colli con recipente esterno di tipo 1, 24;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Negli imballaggi esterni le scatole o casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.I.7

Cartucce per avviamento motori dieseI, cartucce esplosive per ribattini, ribattini a testa esplosiva.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 21, 24

Nelle scatole o casse le cartucce debbono essere sistemate in modo da evitare qualsiasi loro spostamento.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 24;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17, 21.

Negli imballaggi esterni le scatole o casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.I.8

Cartucce per armi portatili di calibro non superiore a mm 13,2:
traccianti;
incendiarie.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17, 24.

Ciascuna scatola o cassa non deve contenere diù di 400 cartucce.

Nelle scatole o casse le cartucce debbono essere sistemate in modo da evitare qualsiasi loro spostamento.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 24;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Negli imballaggi esterni le scatole o casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.I.9

Micce e cordoni detonanti, privi di innesco.

Imballaggi ammessi:

Le micce e i cordoni debbono essere arrotolati su rocchetti di legno o di cartone o di adatta materia plastica. I rocchetti debbono essere imballati in un recipiente esterno di tipo 1, 21, in modo che non possano venire a contatto tra di loro, nè con le pareti del recipiente esterno.

Peso massimo del collo:
kg 75 per i colli con recipiente esterno di tipo 1;
kg 35 per i colli con recipente esterno di tipo 21.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari

contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

Gruppo II

PETARDI, DETONATORI, SPOLETTE

Sigla: 1-B.II 1

Petardi per ferrovia.

Imballaggi ammessi:

Casse di legno.

Le casse debbono essere costruite con tavole aventi uno spessore non inferiore a mm 18, unite a mezzo di viti. Nelle casse i petardi debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali di imbottitura in modo che non possano entrare in contatto nè fra loro, nè con le pareti delle casse.

Peso massimo del collo: kg 50.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

Sigla: 1-B.II.2

Detonatori privi di innesco, non collegati con una carica di trasmissione.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone impermeabile o di legno o di adatta materia plastica o di metallo. Le scatole e le casse debbono avere il coperchio fissato mediante nastro incollato tutto intorno. Inoltre le scatole e le casse di metallo debbono essere rivestite internamente con adatto materiale di imbottitura.

Ciascuna scatola o cassa non deve contenere più di 100 detonatori i quali debbono essere immobilizzati mediante interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Le scatole e le casse in numero di cinque al massimo, debbono essere riunite in un pacco o collocate in una scatola di cartone. Questi pacchi o scatole debbono essere sistemati in una cassa di legno, costruita con tavole di almeno mm 18 di spessore, chiusa con viti, oppure in una cassa metallica, imballate in un recipiente esterno di tipo 16.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nel recipiente esterno la cassa di legno o quella di metallo deve essere sistemata in modo che tra detta cassa e il recipiente esterno vi sia da per tutto uno spazio di almeno cm 3 riempito di adatti materiali di imbottitura.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

Sigla: 1-B.II.3

Detonatori muniti di inneschi elettrici, non collegati con una carica di trasmissione.

Imballaggi ammessi:

Involucri di carta forte o di cartone o di adatta materia plastica, imballati in un recipiente esterno di tipo 16, 25.

Negli involucri i detonatori debbono essere riuniti, in numero di 100 al massimo, in modo tale da risultare disposti alternativamente verso le due estremità dell'involucro. Gli involucri, in numero di 10 al massimo, debbono essere raccolti in un pacco collettore.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nel recipiente esterno i pacchi collettori, in numero di 5 al massimo, debbono essere sistemati in modo che fra i pacchi collettori e il recipiente esterno vi sia da per tutto uno spazio di almeno cm 3 riempito con adatti materiali di imbottitura.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

Sigla: 1-B.II.4

Denotatori collegati solidamente con una miccia senza carica di trasmissione

Imballaggi ammessi:

Casse di legno, costruite con tavole di almeno mm 12 di spessore, chiuse con viti, imballate in un recipiente esterno di tipo 16.

Nelle casse di legno i detonatori debbono essere sistemati come segue:

10 detonatori al massimo, con la miccia arrotolata ad anello, debbono essere riuniti in un rotolo imballato con carta. Detti rotoli debbono essere sistemati nelle casse con interposizione di adatto materiale di imbottitura. Ciascuna cassa non deve contenere più di 10 rotoli.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nel recipiente esterno le casse debbono essere sistemate in modo che tra dette casse e il recipiente esterno vi sia da per tutto uno spazio di almeno cm 3 riempito con adatti materiali d'imbottitura.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.II.5

Detonatori muniti di testa o di altro dispositivo di accensione legati con una carica di trasmissione

Imballaggi ammessi:

Casse di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 16.

In ciascuna cassa i detonatori, in numero di 50 al massimo, debbono essere collocati in supporti alveolati di legno o di adatta materia plastica, in modo da esservi sicuramente immobilizzati e distanziati di almeno cm 2 sia tra loro che dalle pareti, dal fondo e dal coperchio della cassa. Il coperchio della cassa deve assicurare la completa immobilizzazione dell'insieme, mediante interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nel recipiente esterno le casse, in numero di 3 al massimo, debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.II.6

Detonatori collegati con una carica di trasmissione, dirompente ed esterna

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno, imballate in un recipiente esterno di tipo 16, costruite con:

tavole di almeno mm 18 di spessore;

tavole di almeno mm 16 di spessore foderate con lamierino di zinco o di alluminio.

Le pareti delle casse debbono essere riunite ad incastro; i coperchi ed i fondi debbono essere fissati a mezzo di viti.

In ciascuna cassa i detonatori, in numero di 100 al massimo, debbono essere sicuramente immobilizzati e distanziati di almeno cm 1 sia fra loro che dalle pareti, dal fondo e dal coperchio della cassa.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nel recipiente esterno deve essere posta una sola cassa sistemata in modo che fra questa e il recipiente esterno vi sia da per tutto uno spazio di almeno cm 3 riempito di adatto materiale d'imbottitura.

b) Scatole di lamiera o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 16.

In ciascuna scatola, i detonatori, in numero di 5 al massimo, debbono essere collocati in supporti alveolati di legno o di adatta materia plastica in modo da esservi sicuramente immobilizzati e distanziati di almeno cm 1 sia tra loro che dalle pareti, dal fondo e dal coperchio della scatola.

Le scatole debbono avere il coperchio fissato mediante nastro incollato tutto intorno.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nel recipiente esterno le scatole, in numero di 20 al massimo, debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.II.7

Spolette con detonatori collegate o no con una carica di trasmissione

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore, imballate in un recipiente esterno di tipo 16.

Le pareti delle casse debbono essere riunite ad incastro; i coperchi ed i fondi debbono essere fissati a mezzo di viti; in ciascuna cassa le spolette, in numero di 50 al massimo, debbono essere collocate in adatti supporti alveolati in modo da esservi sicuramente immobilizzate e distanziate di almeno cm 1 sia tra loro che dalle pareti, dal fondo e dal coperchio delle casse.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nel recipiente esterno le casse, in numero di 6 al massimo, debbono essere sistemate in modo che fra queste e il recipiente esterno vi sia da per tutto uno spazio di almeno cm 3 riempito con adatti materiali di imbottitura. Detto spazio può essere ridotto a cm 1 se esso è riempito con fogli porosi di fibra di legno.

b) Scatole ben chiuse di legno o di metallo o di adatta materia plastica o di robusto cartone, imballate in un recipiente esterno di tipo 16.

Ciascuna scatola deve contenere una sola spoletta sicuramente immobilizzata.

Peso massimo del collo: kg 75.

Nel recipiente esterno le scatole debbono essere tenute separate le une dalle altre ed immobilizzate a mezzo di cartone o di fogli di fibra di legno

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

GRUPPO III

MUNIZIONI ED OGGETTI CARICATI CON ESPLOSIVI DELLA SOTTOCLASSE « A », MA PRIVI DI SPOLETTA O DI ALTRO DISPOSITIVO ATTO A PRODURRE IL FUNZIONAMENTO DELLA CARICA DI SCOPPIO

SIGLA: 1-B.III.1

Munizioni ed oggetti contenenti una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, ma privi di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 16 di spessore. Le casse debbono essere chiuse a mezzo di viti o di cerniere a ferri ribattuti.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Casse metalliche o di materia plastica di adeguata resistenza.
Peso massimo del collo: kg 100.

c) Fusti di cartone di adeguata resistenza con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.
Peso massimo del collo: kg 75.

d) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dallo art. 24.
Peso massimo del collo: kg 35.

e) Gabbie di legno o di metallo.
Le gabbie possono essere impiegate soltanto per munizioni ed oggetti di peso singolo superiore a kg 20. Dette munizioni ed oggetti di peso singolo superiore a kg 20 possono essere trasportati anche senza imballaggio.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.III.2

Munizioni ed altri oggetti contenenti una carica illuminante o per segnalazioni, muniti o no di carica propulsiva oppure di carica di rottura (di scoppio o di espulsione) *oppure di entrambe. Tutti privi di dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di rottura.*

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 16 di spessore.
Le casse debbono essere chiuse a mezzo di viti o di cerniere a ferri ribattuti.
Peso massimo del collo: kg 100.

b) Casse metalliche o di adatta materia plastica di adeguata resistenza.
Peso massimo del collo: kg 100.

c) Fusti di cartone di adeguata resistenza con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.
Peso massimo del collo: kg 75.

d) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dallo art. 24.
Peso massimo del collo: kg. 35.

e) Gabbie di legno o di metallo.
Le gabbie possono essere impiegate soltanto per munizioni ed oggetti di peso singolo superiore a kg 20.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.III.3

Munizioni ed altri oggetti incendiari non contenenti fosforo muniti o no di carica propulsiva oppure di carica di scoppio oppure di entrambe, ma *privi di dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.*

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 16 di spessore.
Le casse debbono essere chiuse a mezzo di viti o con cerniere a ferri ribattuti.
Peso massimo del collo: kg 100.

b) Casse metalliche o di materia plastica di adeguata resistenza.
Peso massimo del collo: kg 100.

c) Fusti di cartone di adeguata resistenza con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.
Peso massimo del collo: kg 75.

d) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dallo art. 24.
Peso massimo del collo: kg 35.

e) Gabbie di legno o di metallo.
Le gabbie possono essere impiegate soltanto per munizioni ed oggetti di peso singolo superiore a kg 20.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.III.4

Munizioni ed altri oggetti incendiari contenenti fosforo muniti o no di carica propulsiva oppure di carica di scoppio oppure di entrambe, *ma privi di dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.*

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 16 di spessore.
Le casse debbono essere chiuse a mezzo di viti o di cerniere a ferri ribattuti.
Peso massimo del collo: kg 100.

b) Casse metalliche o di materia plastica di adeguata resistenza.
Peso massimo del collo: kg 100.

c) Fusti di cartone di adeguata resistenza con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.
Peso massimo del collo: kg 75.

d) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dallo art. 24.
Peso massimo del collo: kg 35.

e) Gabbie di legno o di metallo.
Le gabbie possono essere impiegate soltanto per munizioni ed oggetti di peso singolo superiore a kg 20.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte al riparo oppure sotto il ponte in depositi completamente allagabili.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.III.5

Munizioni ed altri oggetti fumogeni o nebbiogeni, muniti o no di carica propulsiva oppure di carica di scoppio oppure di entrambe, *ma privi di dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.*

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno.
Peso massimo del collo: kg 75.

b) Fusti di cartone di adeguata resistenza con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.
Peso massimo del collo: kg 75

c) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dall'art. 24.
Peso massimo del collo: kg 35.

d) Gabbie di legno.
Le gabbie possono essere impiegate soltanto per munizioni ed oggetti di peso singolo superiore a kg 20.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.III.6

Munizioni ed altri oggetti contenenti sostanze tossiche ed aggressive, muniti o no di carica propulsiva oppure di scoppio oppure di entrambe, *ma privi di dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.*

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 16 di spessore.

Le casse debbono essere chiuse a mezzo di viti o di cerniere a ferri ribattuti.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Casse metalliche o di materia plastica di adeguata resistenza.

Peso massimo del collo: kg 100.

c) Fusti di cartone di adeguata resistenza con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.

Peso massimo del collo: kg 75.

d) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dallo art. 24.

Peso massimo del collo: kg 35.

e) Gabbie di legno o di metallo.

Le gabbie possono essere impiegate soltanto per munizioni ed oggetti di peso singolo superiore a kg 20.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.III.7

Cartuccioni ed oggetti analoghi contenenti una carica di dinamite o di esplosivi analoghi alle dinamiti, *privi di dispositivo atto a produrre lo scoppio della carica.*

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno.

Peso massimo del collo: kg 35.

b) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dallo art. 24.

Peso massimo del collo: kg 35.

Nelle casse e nelle scatole i cartuccioni e gli oggetti analoghi debbono essere sicuramente immobilizzati e tenuti separati gli uni dagli altri mediante interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte. Tuttavia è ammessa la sistemazione sul ponte, al riparo o al coperto, dei depositi degli esplosivi sopra indicati, a condizione che l'estere nitrico in essi contenuto non sia costituito dalla sola nitroglicerina.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

GRUPPO IV

MUNIZIONI ED OGGETTI CARICATI CON ESPLOSIVI DELLA SOTTOCLASSE «A», MUNITI DI SPOLETTA OD ALTRO DISPOSITIVO ATTO A PRODURRE IL FUNZIONAMENTO DELLA CARICA DI SCOPPIO

Le spolette ed i dispositivi debbono avere congegni di sicurezza che ne impediscano l'accidentale funzionamento

SIGLA: 1-B.IV.1

Cartucce per armi portatili di calibro non superiore a mm 13,20, contenenti una carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

Casse o scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica o di metallo, imballate in un recipiente esterno di tipo 7 (o 8 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Peso massimo del collo: kg 60.

Nelle casse o scatole le cartucce debbono essere sicuramente immobilizzate.

Quando trattasi di cartucce sfuse ciascuna scatola o cassa non deve contenere più di 25 cartucce.

Nel recipiente esterno le casse o scatole debbono essere sistemate senza lasciare spazi intermedi.

Etichetta: Mod *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.2

Munizioni di calibro superiore a mm 13,20, ma non superiore a mm 21, contenenti una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, munite di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 300 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Scatole robuste di cartone paraffinato o di metallo o di adatta materia plastica, internamente munite di un falso fondo alveolato, imballate in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Nelle scatole le munizioni debbono essere tenute separate le una dalle altre a mezzo di fogli di cartone paraffinato.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 10 munizioni.

La chiusura delle scatole deve essere assicurata a mezzo di nastri incollati o altro dispostivo idoneo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nell'imballaggio esterno le scatole, in numero di 30 al massimo, debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

c) Recipienti metallici, robusti e a chiusura stagna.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nei recipienti metallici possono essere imballate, in numero di 300 al massimo, soltanto le munizioni sicuramente alloggiate su nastri o in caricatori. Nei recipienti i nastri e i caricatori debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi spostamento; inoltre le estremità delle munizioni debbono poggiare su materiali non metallici, atti ad ammortizzare gli urti.

I recipienti metallici di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere muniti di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.3

Munizioni di calibro superiore a mm 21, ma non superiore a mm 37, contenenti una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, munite di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica, chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 60 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituito da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Recipienti metallici, robusti ed a chiusura stagna.

Peso massimo del collo: kg 100

Nei recipienti metallici possono essere imballate, in numero di 60 al massimo, soltanto le munizioni sicuramente alloggiate su nastri o in caricatori.

Nei recipienti i nastri ed i caricatori debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi loro spostamento; inoltre le estremità delle munizioni debbono poggiare su materiali non metallici atti ad ammortizzare gli urti.

I recipienti metallici di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere muniti di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.4

Munizioni di calibro superiore a mm 37, ma non superiore a mm 57, contenenti una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, munite di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nei recipienti esterni gli astucci, in numero di 25 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituito da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.5

Munizioni di calibro superiore a mm 57, ciascuna di peso non superiore a kg 25, contenenti una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, munite di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica oppure di metallo chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Casse di legno o di metallo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Le casse di legno debbono essere costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore e debbono essere internamente rivestite di latta o di lamierino di zinco o di alluminio.

Nelle casse le munizioni debbono essere riposte in singoli alloggiamenti e sistemate in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le estremità di ciascuna munizione debbono essere protette con una imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Una cassa può contenere anche più di una munizione.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.6

Bombe a mano o da fucile ed altri oggetti similari, tutti contenenti una carica di scoppio e muniti di spoletta inamovibile interna.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 7 (o 8 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola bomba od un solo oggetto.

Negli astucci le bombe e gli oggetti debbono essere sicuramente immobilizzati.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la bomba o l'oggetto.

Peso massimo del collo: kg 50.

Nell'imballaggio esterno gli astucci debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

b) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Peso massimo del collo: kg 50.

Nelle casse le bombe o gli oggetti debbono essere riposti in singoli alloggiamenti e sistemati in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.7

Munizioni incendiarie non contenenti fosforo, di calibro non superiore a mm 21, munite di carica propulsiva o di scoppio o di entrambe, provviste di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 300 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Scatole robuste di cartone paraffinato o di metallo o di adatta materia plastica, internamente munite di un falso fondo alveolato, imballate in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Nelle scatole le munizioni debbono essere tenute separate le une dalle altre a mezzo di fogli di cartone paraffinato.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 10 munizioni.

La chiusura della scatola deve essere assicurata a mezzo di nastro incollato o altro dispositivo idoneo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nell'imballaggio esterno le scatole, in numero di 30 al massimo, debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

c) Recipienti metallici, robusti ed a chiusura stagna.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nei recipienti metallici possono essere imballate, in numero di 300 al massimo, soltanto le munizioni sicuramente alloggiate su nastri o in caricatori.

Nei recipienti i nastri ed i caricatori debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi loro spostamento; inoltre le estremità delle munizioni debbono poggiare su materiali non metallici atti ad ammortizzare gli urti.

I recipienti metallici di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere muniti di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.8

Munizioni incendiarie contenenti fosforo, di calibro non superiore a mm 21, munite di carica propulsiva o di scoppio o di entrambe, provviste di spoletta o altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 300 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Scatole robuste di cartone paraffinato o di metallo o di adatta materia plastica, internamente munite di un falso fondo alveolato, imballate in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Nelle scatole le munizioni debbono essere tenute separate le une dalle altre a mezzo di fogli di cartone paraffinato.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 10 munizioni.

La chiusura della scatola deve essere assicurata a mezzo di nastro incollato o altro dispositivo idoneo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nell'imballaggio esterno le scatole, in numero di 30 al massimo, debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

c) Recipienti metallici, robusti ed a chiusura stagna.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nei recipienti metallici possono essere imballate, in numero di 300 al massimo, soltanto le munizioni sicuramente alloggiate su nastri o in caricatori.

Nei recipienti i nastri ed i caricatori debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi loro spostamento; inoltre le estremità delle munizioni debbono poggiare su materiali non metallici atti ad ammortizzare gli urti.

I recipienti metallici di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere muniti di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sul ponte al riparo oppure sotto il ponte in depositi completamente allagabili.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.9

Munizioni contenenti una carica illuminante o per segnalazioni, di calibro superiore a mm 21, ma non superiore a mm 37, munite di carica propulsiva oppure di rottura (di scoppio o di espulsione) *o di entrambe e provviste di spoletta o altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di rottura.*

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 60 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Recipienti metallici, robusti e a chiusura stagna.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nei recipienti metallici possono essere imballate, in numero di 60 al massimo, soltanto le munizioni sicuramente alloggiate su nastri o in caricatori.

Nei recipienti i nastri e i caricatori debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi loro spostamento; inoltre le estremità delle munizioni debbono poggiare su materiali non metallici atti ad ammortizzare gli urti.

I recipienti metallici di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere muniti di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari

contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.10

Munizioni incendiarie non contenenti fosforo di calibro superiore a mm 21, ma non superiore a mm 37, munite di carica propulsiva o di scoppio o di entrambe e provviste di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 60 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Recipienti metallici, robusti e a chiusura stagna.
Peso massimo del collo: kg 100.

Nei recipienti metallici possono essere imballate, in numero di 60 al massimo, soltanto le munizioni sicuramente alloggiate su nastri o in caricatori.

Nei recipienti i nastri e i caricatori debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi loro spostamento; inoltre le estremità delle munizioni debbono poggiare su materiali non metallici atti ad ammortizzare gli urti.

I recipienti metallici di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere muniti di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.11

Munizioni incendiarie contenenti fosforo, di calibro superiore a mm 21, ma non superiore a mm 37, munite di carica propulsiva o di scoppio o di entrambe, provviste di spoletta o altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 60 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Recipienti metallici robusti e a chiusura stagna.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nei recipienti metallici possono essere imballate, in numero di 60 al massimo, soltanto le munizioni sicuramente alloggiate su nastri o in caricatori.

Nei recipienti i nastri e i caricatori debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi loro spostamento; inoltre le estremità delle munizioni debbono poggiare su materiali non metallici atti ad ammortizzare gli urti.

I recipienti metallici di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere muniti di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sul ponte al riparo oppure sotto il ponte in depositi completamente allagabili.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.12

Munizioni contenenti una carica illuminante o per segnalazioni, di calibro superiore a mm 37, ma non superiore a mm 57, munite di carica propulsiva oppure di rottura (di scoppio o di espulsione) *o di entrambe e provviste di spoletta od altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di rottura.*

Imballaggi ammessi:

Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremittà oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto od altro disposiitivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 25 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.13

Munizioni incendiarie, non contenenti fosforo, di calibro superiore a mm 37, ma non superiore a mm 57, munite di carica propulsiva o di scoppio o di entrambe, provviste di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci in numero di 25 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.14

Munizioni incendiarie contenenti fosforo, di calibro superiore a mm 37, ma non superiore a mm 57, munite di carica propulsiva o di scoppio o di entrambe, provviste di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Nei recipienti esterni gli astucci, in numero di 25 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sul ponte al riparo oppure sotto il ponte in depositi completamente allagabili.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.15

Munizioni contenenti una carica illuminante o per segnalazioni, di calibro superiore a mm 57, ciascuna di peso non superiore a kg 25, munite di carica propulsiva oppure di rottura (di scoppio o di espulsione) *o di entrambe e provviste di spoletta o altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di rottura.*

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica oppure di metallo chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Casse di legno o di metallo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Le casse di legno debbono essere costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore e debbono essere internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Nelle casse le munizioni debbono essere riposte in singoli alloggiamenti e sistemate in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le estremità di ciascuna munizione debbono essere protette con una imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Una cassa può contenere anche più di una munizione.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.16

Munizioni incendiarie non contenenti fosforo, di calibro superiore a mm 57, ciascuna di peso non superiore a kg 25, munite di carica propulsiva o di scoppio o di entrambe e provviste di spoletta o altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica oppure di metallo chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare le munizioni.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Casse di legno o di metallo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Le casse di legno debbono essere costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore e debbono essere internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Nelle casse le munizioni debbono essere riposte in singoli alloggiamenti e sistemate in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le estremità di ciascuna munizione debbono essere protette con una imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Una cassa può contenere anche più di una munizione.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.17

Munizioni incendiarie contenenti fosforo, di calibro superiore a mm 57, ciascuna di peso non superiore a kg 25, munite di carica propulsiva o di scoppio o di entrambe e provviste di spoletta o altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica oppure di metallo chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto, od altro dispositivo, atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate tra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Casse di legno o di metallo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Le casse di legno debbono essere costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore e debbono essere internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Nelle casse le munizioni debbono essere riposte in singoli alloggiamenti e sistemate in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le estremità di ciascuna munizione debbono essere protette con una imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Una cassa può contenere anche più di una munizione.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sul ponte al riparo oppure sotto il ponte in depositi completamente allagabili.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.18

Bombe a mano o da fucile ed altri oggetti similari incendiari non contenenti fosforo, tutti muniti di una carica di scoppio e provvisti di spoletta inamovibile interna.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 7 (o 8 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola bomba od un solo oggetto.

Negli astucci le bombe o gli oggetti debbono essere sicuramente immobilizzati.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la bomba o l'oggetto.

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Peso massimo del collo: kg 50.

b) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore, internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Peso massimo del collo: kg 50.

Nelle casse le bombe e gli oggetti debbono essere riposti in singoli alloggiamenti e sistemati in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.19

Bombe a mano o da fucile ed altri oggetti similari incendiari, contenenti fosforo, tutti muniti di una carica di scoppio e provvisti di spoletta inamovibile interna.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 7 (o 8 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola bomba od un solo oggetto.

Negli astucci le bombe e gli oggetti debbono essere sicuramente immobilizzati.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la bomba o l'oggetto.

Peso massimo del collo: kg 50.

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

b) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Peso massimo del collo: kg 50.

Nelle casse le bombe e gli oggetti debbono essere riposti in singoli alloggiamenti e sistemati in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sul ponte al riparo oppure sotto il ponte in depositi completamente allagabili

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.20

Munizioni fumogene o nebbiogene, di calibro non superiore a mm 57, contenenti una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, munite di spoletta od altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 25 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.21

Munizioni fumogene o nebbiogene di calibro superiore a mm 57, ciascuna di peso non superiore a kg 25, contenenti una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, munite di spoletta od altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica oppure di metallo chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

b) Casse di legno o di metallo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Le casse di legno debbono essere costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore e debbono essere internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Nelle casse le munizioni debbono essere riposte in singoli alloggiamenti e sistemate in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le estremità di ciascuna munizione debbono essere protette con una imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Una cassa può contenere anche più di una munizione.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B IV.22

Bombe a mano o da fucile ed altri oggetti similari fumogeni o nebbiogeni, tutti muniti di una carica di scoppio e provvisti di spoletta inamovibile interna.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 7 (o 8 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25) 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola bomba od un solo oggetto.

Negli astucci le bombe e gli oggetti debbono essere sicuramente immobilizzati.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la bomba o l'oggetto.

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Peso massimo del collo: kg 30

b) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio

Peso massimo del collo: kg 30

Nelle casse le bombe e gli oggetti debbono essere riposti in singoli alloggiamenti e sistemati in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.23

Munizioni contenenti sostanze tossiche od aggressive di calibro non superiore a mm 57, munite di una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, provviste di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Ciascun astuccio deve contenere una sola munizione.

Negli astucci le munizioni debbono essere sicuramente immobilizzate.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la munizione.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno gli astucci, in numero di 25 al massimo, debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.24

Munizioni contenenti sostanze tossiche ed aggressive di calibro superiore a mm 57, ciascuna di peso non superiore a kg 25, munite di una carica propulsiva o di scoppio od entrambe, provviste di spoletta o di altro dispositivo atto a produrre il funzionamento della carica di scoppio.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica oppure di metallo chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 9 (o 10 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere convenientemente immobilizzati.

Nel recipiente esterno le estremità aperte degli astucci debbono essere tenute separate fra di loro e dalle pareti del recipiente esterno a mezzo di imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Casse di legno o di metallo.

Peso massimo del collo: kg 100.

Le casse di legno debbono essere costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore e debbono essere internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Nelle casse le munizioni debbono essere riposte in singoli alloggiamenti e sistemate in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le estremità di ciascuna munizione debbono essere protette con una imbottitura di almeno mm 7 di spessore costituita da feltro o da cartone ondulato doppio o da altra adatta materia.

Una cassa può contenere anche più di una munizione.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-B.IV.25

Bombe a mano o da fucile ed altri oggetti similari contenenti sostanze tossiche od aggressive, tutti muniti di una carica di scoppio e provvisti di spoletta inamovibile interna.

Imballaggi ammessi:

a) Astucci robusti di cartone o di adatta materia plastica chiusi alle due estremità oppure chiusi ad una estremità ed aperti dall'altra oppure aperti alle due estremità, imballati in un recipiente esterno di tipo 7 (o 8 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25), 24 (o 25 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25)

Ciascun astuccio deve contenere una sola bomba od un solo oggetto.

Negli astucci le bombe e gli oggetti debbono essere sicuramente immobilizzati.

Gli astucci aperti alle due estremità debbono avere internamente un risalto o altro dispositivo atto ad immobilizzare la bomba o l'oggetto.

Peso massimo del collo: kg 50.

Nel recipiente esterno gli astucci debbono essere collocati a strati e convenientemente immobilizzati.

b) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore internamente rivestite di latta o di lamiera di zinco o di alluminio.

Peso massimo del collo: kg 50.

Nelle casse le bombe e gli oggetti debbono essere riposti in singoli alloggiamenti e sistemati in modo che ne sia sicuramente impedito qualsiasi spostamento.

Le casse di peso lordo uguale o superiore a kg 25 debbono essere munite di maniglie.

Etichetta: Mod. *A*

Stivaggio su navi da carico:

soltanto sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SOTTOCLASSE C

Mezzi di accensione Articoli e giocattoli pirotecnici Artifizi e fuochi artificiali Sostanze e artifizi fumogeni

(*Tutte le sostanze esplosive con le quali sono caricati gli oggetti di questa Sottoclasse debbono rispondere alle condizioni tecniche previste dall'art.* 32).

GRUPPO I

MEZZI DI ACCENSIONE

SIGLA: 1-C.I.1

Accenditori di sicurezza.

Imballaggi ammessi:

Scatole o bustine di carta o di cartone o di legno o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 18, 21, 23, 26.

Nelle scatole o bustine i fiammiferi e gli accenditori debbono essere sistemati in modo da evitare sicuramente ogni contatto di essi con le apposite superfici di sfregamento.

Le scatole o le bustine debbono essere riunite per mezzo di carta resistente o di adatta materia plastica in pacchi collettori oppure in scatole di cartone, di legno o di adatta materia plastica.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 23, 26;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 18, 21.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.2

Accenditori a sfregamento o frizione.

Imballaggi ammessi:

Scatole o bustine di carta o di cartone o di legno o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 18, 21, 23, 26.

Nelle scatole e nelle bustine i fiammiferi e gli accenditori, in numero di 100 al massimo, debbono essere sistemati in modo da escludere ogni loro spostamento.

Le scatole e le bustine, in numero di 12 al massimo, debbono essere riunite in pacchetti.

I pacchetti, in numero di 12 al massimo, debbono essere riuniti in pacchi collettori a mezzo di carta resistente o di adatta materia plastica i cui lembi debbono essere incollati. Oppure, sempre in numero di 12 al massimo, in scatole di cartone, di legno o di adatta materia plastica.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 1, 23, 26;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 18, 21.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.3

Nastri di inneschi, anche paraffinati, per lampade di sicurezza, contenenti non più di g 7,5 di esplosivo per ogni 100 inneschi.

Imballaggi ammessi:

Scatole di cartone o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Le scatole debbono essere riunite in pacchetti a mezzo di carta resistente o di adatta materia plastica.

Ciascun pacchetto non deve contenere più di 90 grammi di esplosivo.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.4

Micce a combustione rapida.

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno costruite con tavole di almeno mm 18 di spessore.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Fusti di cartone impermeabile con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.

Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

SIGLA: 1-C.I.5

Micce a combustione lenta.

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno rivestite internamente di carta resistente o di lamierino di zinco o di alluminio o di adatta materia plastica.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Fusti di cartone impermeabile con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.

Peso massimo del collo: kg 75.

c) Scatole di cartone di tipo 22 conformi ai requisiti prescritti dall'art 24

Peso massimo del collo: kg 35

d) Pacchi di cartone ondulato, avvolti in imballaggio di carta forte doppia, solidamente legati con corda.

Peso massimo del collo: kg 20.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.6

Filo di nitrocotone.

Imballaggi ammessi:

Casse di legno o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1.

Nelle casse il filo di nitrocotone dev'essere sistemato come segue: il filo di nitrocotone dev'essere avvolto, in ragione di m 30 al massimo, su strisce di cartone. Ogni rotolo dev'essere avvolto con carta.

Dieci rotoli al massimo debbono essere riuniti in pacchi a mezzo di carta d'imballaggio. Questi pacchi debbono essere sistemati nelle casse con interposizione di adatto materiale di imbottitura.

Ciascuna cassa non deve contenere più di 6.000 metri di filo di nitrocotone.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.7

Lance d'accensione.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di latta o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 25 lance.

Nel recipiente esterno le scatole, in numero di 40 al massimo, debbono essere sistemate con interposizione di adatti materiali di imbottitura, in modo che non possano venire a contatto nè tra di loro nè con le pareti della cassa.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 1;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.8

Capsule a termite con pastiglie d'accensione.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di latta o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 25 capsule.

Nel recipiente esterno le scatole, in numero di 40 al massimo, debbono essere sistemate con interposizione di adatti materiali di imbottitura, in modo che non possano venire a contatto nè tra loro nè con le pareti della cassa.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 1;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.9

Accenditori di sicurezza a strappo per micce.

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno o di fibra di legno compressa.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dallo articolo 24.

Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il pônte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.10

Inneschi elettrici senza detonatore.

Imballaggi ammessi:

a) Casse o fusti di legno.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Fusti di cartone con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato.

Peso massimo del collo: kg 75.

c) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dallo articolo 24.

Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.11

Pastiglie per inneschi elettrici.

Imballaggi ammessi:

Scatole di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 13 (o 14 per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25).

In ciascuna scatola le pastiglie, in numero di 300 al massimo, debbono essere sistemate con interposizione di segatura di legno.

Il coperchio delle scatole dev'essere fissato con nastro incollato tutt'intorno.

Le scatole, in numero di 300 al massimo, debbono essere sistemate in recipienti di lamiera di acciaio perforato. Questo recipiente di lamiera dev'essere sistemato nell'imballaggio esterno in modo che esista da per tutto, tra il recipiente e l'imballaggio esterno, uno spazio di almeno cm 3 riempito con adatti materiali di imbottitura.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.I.12

Accenditori elettrici contenenti una carica non superiore a mg 30 di esplosivo. L'esplosivo non deve contenere più del 10% di fulminato di mercurio o di altri esplosivi primari analoghi.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1, 17.

Le scatole debbono essere riunite in pacchi contenenti al massimo 1000 accenditori.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 1;

kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 17.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

GRUPPO II

ARTICOLI E GIOCATTOLI PIROTECNICI

SIGLA: 1-C.II.1

Articoli pirotecnici da sala.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipente esterno di tipo 5, 11.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.2

Confetti fulminanti, carte di fiori, lamelle di carta nitrata (carta al collodio).

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 100.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.3

Ceci fulminanti, granate fulminanti ed altri analoghi giocattoli pirotecnici, tutti contenenti fulminato di argento, nella quantità massima di g 2,5 per ogni 1000 pezzi.

Imballaggi ammessi:

Scatole di cartone o di adatta materia plastica o di legno, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

In ciascuna scatola i ceci, le granate e gli altri giocattoli, in numero di 500 al massimo, debbono essere sistemati con interposizione di segatura di legno.

Le scatole di cartone e di materia plastica, sia sole che in gruppi, debbono essere avvolte con carta.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.4

Fiammiferi fulminanti contenenti fulminato di argento, nella quantità massima di g 2,5 per ogni 1000.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

In ciascuna scatola i fiammiferi, in numero di 1000 al massimo, debbono essere sistemati in bustine di 10 fiammiferi ciascuna.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.5

Pietre fulminanti aventi ciascuna una carica di esplosivo alla superficie di g 2 al massimo, esclusi i fulminati.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 25 pietre fulminanti.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.6

Fiammiferi pirotecnici.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno le scatole debbono essere riunite in pacchi di carta. Ciascun pacco non deve contenere più di 12 scatole.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.7

Ceri meravigliosi senza testa di accensione.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 1.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno le scatole debbono essere riunite in pacchi di carta. Ciascun pacco non deve contenere più di 144 ceri.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.8

Inneschi per giocattoli, nastri di inneschi e anelli di inneschi, tutti contenenti per ogni 1000 inneschi una quantità massima di g 7,5 di sostanza esplosiva esente da fulminati.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 50 inneschi.

Le scatole, in numero di 12 al massimo, debbono essere avvolte in carta; questi involti, in numero di 12 al massimo, debbono essere riuniti in pacchi a mezzo di carta da imballaggio.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.9

Tappi fulminanti con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato o con una carica di fulminato o di una composizione analoga compressa in cartucce di cartone. 1000 tappi non debbono contenere più di g 60 di esplosivo al clorato o più di g 10 di fulminato o di composizione analoga.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5 (o 6 per i colli contenenti tappi fulminanti con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato), 11 (o 12 per i colli contenenti tappi fulminanti con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato).

Nelle scatole i tappi, in numero di 50 al massimo per scatola, debbono essere incollati sul fondo delle scatole o assicurati in modo equivalente e protetti con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Ciascuna scatola dev'essere avvolta in carta.

Le scatole, in numero di 10 al massimo, debbono essere riunite in pacchi a mezzo di carta da imballaggio.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11 (o 12);
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5 (o 6).

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.10

Petardi profondi con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato. 1000 petardi non debbono contenere più di g 45 di esplosivo.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 6, 12.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 5 petardi.

Le scatole, in numero di 200 al massimo, debbono essere sistemate in altra scatola collettrice di legno o di cartone o di adatta materia plastica

Ciascun recipiente esterno non deve contenere più di 50 scatole collettrici.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 12;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 6.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.11

Inneschi (capsulette) *di cartone* (munizioni lilliput) *con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato o con una carica di fulminato o di una composizione analoga*. 1000 inneschi non debbono contenere più di g 25 di esplosivo.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5 (o 6 per i colli contenenti inneschi di cartone con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato) 11 (o 12 per i colli contenenti inneschi di cartone con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato).

In ciascuna scatola gli inneschi, in numero di 10 al massimo, debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali d'imbottitura.

Le scatole, in numero di 100 al massimo, debbono essere riunite in pacchi a mezzo di carta da imballaggio.

Ciascun recipiente esterno non deve contenere più di 25 pacchi.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11 (o 12);
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5 (o 6).

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.12

Inneschi (capsulette) *di cartone che scoppiano sotto il piede, con una carica a base di fosforo e di clorato*. 1000 inneschi non debbono contenere più di g 30 di esplosivo.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 6, 12.

In ciascuna scatola gli inneschi, in numero di 15 al massimo, debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali d'imbottitura.

Le scatole, in numero di 144 al massimo, debbono essere riunite in altra scatola collettrice di legno, di cartone o di adatta materia plastica.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 12;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 6.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.II.13

Placche detonanti composte di un miscuglio di fosforo e clorato di potassio e di almeno il 50% di materie inerti. Una placca non deve pesare più di g 2,5.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 6, 12.

In ciascuna scatola le placche detonanti, in numero di 144 al massimo, debbono essere sistemate con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Ciascun imballaggio esterno non deve contenere più di 50 scatole.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 12;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 6.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.
pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo

SIGLA: 1-C.II.14

Martiniche (fuochi d'artificio spagnuoli) *composte di un miscuglio di fosforo e di clorato di potassio e di almeno il 50% di materie inerti.* Una martinica non deve pesare più di g 0,1.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 6, 12.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 75 martiniche.

Le scatole, in numero di 72 al massimo, debbono essere riunite in un pacco collettore a mezzo di carta d'imballaggio.

Ciascun recipiente esterno non deve contenere più di 50 pacchi collettori.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 12;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 6.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

GRUPPO III

ARTIFIZI E FUOCHI ARTIFICIALI

SIGLA: 1-C.III.1

Razzi contro la grandine privi di detonatore. La carica, compresa quella propulsiva, non deve pesare più di kg 14 per pezzo.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Nelle scatole i razzi singolarmente e completamente avvolti in carta debbono essere sistemati mediante materiale d'imbottitura ed opportunamente immobilizzati.

Nel recipiente esterno il numero dei razzi dev'essere tale che il peso totale dell'esplosivo non superi kg 56.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.III.2

Bombe e fuochi di mortaio. Ciascun oggetto non deve pesare più di kg 18.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Nelle scatole le bombe ed i fuochi singolarmente e completamente avvolti in carta debbono essere sistemati mediante materiale di imbottitura ed opportunamente immobilizzati.

Nel recipiente esterno il numero delle bombe e dei fuochi da mortaio dev'essere tale che il peso totale dell'esplosivo non superi kg 56.

Peso massimo del collo:
kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.III.3

Pezzi di artifizio non destinati a produrre forti detonazioni (bombe incendiarie, razzi, candele romane, fontane, ruote e simili). La carica di ciascun pezzo non deve superare g 1200.

Imballaggi ammessi:

a) Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Nelle scatole i singoli pezzi debbono essere sistemati con interposizione di adatto materiale di imbottitura e opportunamente immobilizzati.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

b) Pacchi di robusta carta da imballaggio, imballati in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Ciascun pacco non può contenere più di un pezzo d'artifizio.

Il punto di accensione di ogni pezzo di artifizio dev'essere ricoperto da una cuffia di protezione.

Nel recipiente esterno i pacchi debbono essere sicuramente immobilizzati.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.III.4

Pezzi di artifizio destinati a produrre una forte detonazione (colpi di cannone, colpi di fucile e articoli analoghi). La carica di ciascun pezzo non deve superare il peso di g 600 di polvere nera in granelli.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Nelle scatole i singoli pezzi debbono essere sistemati con interposizione di adatto materiale di imbottitura e opportunamente immobilizzati.

Le teste di accensione debbono essere ricoperte da una cuffia di protezione.

Peso massimo del collo:

kg 50 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.III.5

Piccoli pezzi di artifizio (rane, serpentelli, piogge d'oro, piogge d'argento, vulcani, comete). La carica di ciascun pezzo non deve superare il peso di g 30 di polvere nera in granelli.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Nelle scatole i singoli pezzi debbono essere sistemati con interposizione di adatto materiale di imbottitura e opportunamente immobilizzati.

Le teste di accensione debbono essere ricoperte da una cuffia di protezione.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con recipiente esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con recipiente esterno di tipo 5.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.III.6

Fuochi di bengala senza testa d'accensione.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in un recipiente esterno di tipo 5, 11.

Nelle scatole i singoli pezzi debbono essere sistemati con interposizione di adatto materiale di l'imbottitura e opportunamente immobilizzati.

Le teste di accensione debbono essere ricoperte da una cuffia di protezione.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio esterno di tipo 11;
kg 35 per i colli con imballaggio esterno di tipo 5

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe)

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

GRUPPO IV

SOSTANZE E ARTIFIZI FUMOGENI PER USI AGRICOLI E FORESTALI E ANTPARASSITARI

SIGLA: 1-C.IV.1

Sostanze fumogene per usi agricoli, forestali e antiparassitari, non contenenti clorati.

Imballaggi ammessi:

Casse di legno rivestite internamente di carta da imballaggio o di carta oleata o di adatta materia plastica.

Peso massimo del collo: kg 100.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

SIGLA: 1-C.IV.2

Cartucce fumogene ed altri artifizi similari per usi agricoli, forestali e antiparassitari, non contenenti clorati e privi di carica esplosiva o di accensione esplosiva.

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno rivestite internamente di carta da imballaggio o di carta oleata o di adatta materia plastica.

Peso massimo del collo: kg 100.

b) Scatole di cartone conformi ai requisiti prescritti dall'art. 24.

Nelle scatole le cartucce e gli artifizi debbono essere sistemati avvolti in carta o cartone.

Peso massimo del collo: kg 20.

Etichetta: Mod. *A*.

Stivaggio su navi da carico:

sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

vietato (vedi art. 7 del decreto ministeriale relativo alla presente classe).

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le norme particolari contenute nei capitoli IV e V del decretò ministeriale relativo alla presente classe.

2) Per l'imballaggio e lo stivaggio in comune e per la separazione da altre merci pericolose vedere gli articoli 22 (ultimo comma), 26, 27, 30 e 31 del decreto ministeriale relativo alla presente classe.

(10445)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(7151834) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.